



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

IL PRIMO PRESIDENTE

Considerato che il Consiglio superiore della magistratura, con delibera del 21 luglio 2011, ha approvato la circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2012/2014, fissando il termine del 31 dicembre 2011 per il deposito delle relative proposte;

che la predetta circolare, nel disciplinare i criteri ai quali devono ispirarsi le proposte tabellari, ha innovato profondamente la precedente regolamentazione, prevedendo espressamente al § 79.1 che le direttive da essa dettate sono sostitutive di ogni altra direttiva con esse incompatibile contenuta nelle precedenti circolari in tema di tabelle degli uffici giudicanti;

che il termine per il deposito delle proposte, prorogato con delibera del 12 ottobre 2011, è stato ulteriormente differito dalle delibere del 7 marzo e del 12 settembre 2012, con cui, preso atto delle esigenze organizzative derivanti dai provvedimenti legislativi già approvati o in corso di approvazione e di quelle connesse all'elaborazione dei programmi di gestione previsti dall'art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, nonché dell'intesa raggiunta con il Ministero della giustizia per la realizzazione di un sistema unico di rilevazione e di analisi dei dati dei flussi e delle pendenze su tutto il territorio nazionale, è stata modificata la decorrenza del triennio di validità dei nuovi progetti tabellari, la cui vigenza è stata differita al periodo 2014/2016;

che, nel contempo, il Consiglio ha autorizzato i dirigenti degli uffici ad apportare al complessivo assetto organizzativo dell'ufficio le modifiche imposte da sopravvenute e pressanti esigenze, disponendo che tali modifiche, così come le segnalazioni tabellari eventualmente già depositate o pervenute al Consiglio, siano considerate come variazioni alle tabelle approvate per il triennio 2009/2011;

che, in tale contesto, il tempo trascorso dall'approvazione delle tabelle relative al triennio 2009/2011 e le esigenze di organizzazione connesse all'attuazione delle sopravvenute innovazioni legislative, che hanno inciso profondamente sulla struttura e sull'attività della Corte di cassazione, hanno reso opportuna una rielaborazione complessiva del testo delle vigenti tabelle, tale da assicurare, in attesa della predisposizione di quelle relative al triennio 2014/2016, la disponibilità di uno strumento organizzativo adeguato alle attuali necessità dell'ufficio, nonché coerente e coordinato in ogni suo aspetto;

che il Consiglio direttivo ha espresso il parere favorevole nella seduta del 6 maggio 2013;

DISPONE

che, a decorrere dal 1° giugno 2013, in variazione delle tabelle riguardanti l'organizzazione dell'ufficio per il triennio 2009/2011, la Corte di cassazione sia organizzata secondo lo schema tabellare allegato.

Il presente decreto, adottato in via di urgenza ai sensi dell'art. 7-bis ord. Giud., è immediatamente esecutivo, salva la deliberazione del Consiglio superiore della magistratura per la relativa variazione tabellare.

Roma, 6 MAG. 2013

IL DIRIGENTE
Mario Rossini
Mario Rossini

IL PRIMO PRESIDENTE

Ernesto Lupo
Ernesto Lupo

Depositato in Segreteria
oggi 7 MAG. 2013



INDICE

PARTE PRIMA – DISCIPLINA ORDINAMENTALE

I - Assegnazioni e tramutamenti interni

1. Indizione dei concorsi e legittimazione	4
2. Criteri di valutazione	5
3. Scambio di posti	6
4. Assegnazione dei magistrati di nuova destinazione	6
5. Trasferimenti d'ufficio	7
6. Incompatibilità ex art. 19 ord. giud.	7
7. Organizzazione dell'ufficio in caso di magistrati in stato di gravidanza, maternità, malattia	7
8. Conferimento di incarichi di collaborazione interna	8

II - Presidenti di sezione

9. Assegnazione e trasferimento dei presidenti di sezione	8
10. Compiti dei presidenti non titolari	9

III - Composizione dei collegi e sostituzione in caso d'impedimento

11. Criteri generali di composizione dei collegi	10
12. Astensione e ricusazione	11
13. Criteri di sostituzione in caso di astensione, ricusazione o impedimento	11
14. Modalità per assicurare l'uniformità interna della giurisprudenza	11

PARTE SECONDA – DISCIPLINA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI E PENALI

I – Disciplina comune

15. Componenti delle Sezioni unite civili e penali	13
16. Durata della permanenza	13
17. Criteri per l'assegnazione alle Sezioni unite civili e penali	14

II - Sezioni unite civili

18. Il magistrato coordinatore delle Sezioni unite civili	16
19. Cadenza delle udienze e formazione dei collegi	16
20. L'Ufficio per il procedimento preparatorio alla decisione dei ricorsi assegnati alle Sezioni unite civili	17
21. Criteri di assegnazione dei ricorsi	17
22. Regole particolari di formazione dei collegi; ricusazione e astensione di un componente delle Sezioni unite civili; ricorso per revocazione	18
23. Affari da assegnare alle Sezioni unite civili	19
24. Disposizioni finali	19

III - Sezioni unite penali

25. Il magistrato coordinatore delle Sezioni unite penali	19
26. Cadenza delle udienze e formazione dei collegi	20
27. Regole particolari di formazione dei collegi e di forme di decisione: ricusazione e astensione di un componente delle Sezioni unite penali; ricorso straordinario	

per errore di fatto; correzione di errore materiale	21
28. Affari da assegnare alle Sezioni unite penali	22
29. Disposizioni finali	22

PARTE TERZA – SETTORE CIVILE

I – Disciplina generale

30. Criteri settoriali di formazione dei collegi	23
31. Criteri di assegnazione degli affari ai collegi	23
32. Criteri di assegnazione degli affari ai relatori	24

II – Disciplina sezionale

Sezione Prima	
33. Materie di competenza della Sezione	25
Sezione Seconda	
34. Materie di competenza della Sezione	25
Sezione Terza	
35. Materie di competenza della Sezione	26
Sezione Lavoro	
36. Materie di competenza della Sezione	26
37. Criteri sezionali di assegnazione degli affari ai collegi	26
Sezione Quinta	
38. Materie di competenza della Sezione	27
Sezione Sesta	
39. Criteri di coassegnazione dei magistrati	27
40. Criteri particolari di assegnazione degli affari ai relatori	28
41. Criteri particolari di formazione dei collegi	29

PARTE QUARTA – SETTORE PENALE

I – Disciplina generale

42. Criteri settoriali di formazione dei collegi	30
43. Assegnazione dei ricorsi	31
44. Esame preliminare dei ricorsi	32
45. Inammissibilità dei ricorsi	32
46. Partecipazione alle udienze	32
47. Coordinamento dell'attività dei magistrati dell'ufficio esame preliminare dei ricorsi	33
48. Formazione dei ruoli di udienza	33
49. Criteri per l'assegnazione degli affari ai relatori	33

II – Disciplina sezionale

50. Materie di competenza delle sezioni ordinarie	35
Sezione Prima	35
Sezione Seconda	36
Sezione Terza	36
Sezione Quarta	38
Sezione Quinta	38
Sezione Sesta	39
Sezione Settima	39
51. Competenza della Settima sezione	39

52. Presidenza e composizione dei collegi della Settima sezione	40
III – Criteri di distribuzione degli affari	
53. Criteri di distribuzione degli affari tra le sezioni	40
54. Criteri integrativi di distribuzione degli affari tra le sezioni	41
55. Altri criteri di distribuzione degli affari	42
PARTE QUINTA – DESIGNAZIONE DEI COMPONENTI DEL T.S.A.P.	
56. Designazione dei componenti del Tribunale superiore delle acque pubbliche	43
PARTE SESTA – NOMINA DEI COMPONENTI DELL’UFFICIO ELETTORALE CENTRALE NAZIONALE	
57. Nomina dei componenti dell’Ufficio elettorale centrale nazionale	44
PARTE SETTIMA – SEGRETARIATO GENERALE	
58. Compiti del Segretario generale	45
59. Magistrati addetti al Segretariato generale	45
PARTE OTTAVA – UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO	
60. Compiti dell’ufficio	46
61. Organico	46
62. Criteri di organizzazione del settore civile	48
63. Criteri di organizzazione del settore penale	50
PARTE NONA – CENTRO ELETTRONICO DI DOCUMENTAZIONE	
64. Compiti del C.E.D.	52
65. Struttura organizzativa e funzionamento	52
66. Direttore del C.E.D.	53
67. Vice direttore e magistrati addetti	53
PARTE DECIMA – Consiglio direttivo	
68. Consiglio direttivo, Comitato per le pari opportunità e Commissione flussi	54
SPECIFICAZIONE DEGLI INCARICHI	55



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TABELLE DI ORGANIZZAZIONE

PARTE PRIMA DISCIPLINA ORDINAMENTALE

I ASSEGNAZIONI E TRAMUTAMENTI INTERNI

§ 1. — *Indizione dei concorsi e legittimazione.*

1.1. In tutti i casi in cui sia necessario, per esigenze di servizio, lo spostamento di magistrati da un settore o da una sezione ad un altro, il Primo Presidente, sentiti i presidenti titolari di sezione, provvederà a dare comunicazione dei posti da coprire, anche soltanto in via telematica, con modalità tali da assicurarne l'effettiva conoscenza, a tutti i magistrati della Corte ed a quelli che vi siano stati destinati dal Consiglio superiore della magistratura e non vi abbiano ancora preso possesso, assegnando un congruo termine per la presentazione della domanda, ed invitando tutti i magistrati ad esprimere preferenze per i posti messi a concorso.

1.2. In ragione degli obiettivi indicati nel Documento Organizzativo Generale, il Primo Presidente stabilirà quali posti pubblicare, anche non coincidenti con le vacanze, specificando le priorità dell'Ufficio e le ragioni della scelta.

1.3. Il magistrato non può essere a domanda assegnato ad altra sezione o ad altro settore di servizio, se non siano decorsi almeno due anni dal giorno in cui ha preso effettivo possesso dell'ufficio cui è attualmente addetto, salvo eccezioni per comprovate esigenze di servizio, da motivare specificamente. Nel caso in cui il magistrato sia stato assegnato o tramutato d'ufficio il passaggio, a domanda o di ufficio, ad altra sezione o settore dell'ufficio può avvenire decorso un anno dall'effettiva presa di possesso. In ogni caso il termine, annuale o biennale, deve essere calcolato con riferimento alla data in cui si è verificata effettivamente la vacanza del posto da ricoprire, indipendentemente dal momento in cui il Primo Presidente decide di provvedere alla sua copertura.

1.4. I concorsi ordinari saranno svolti di regola almeno una volta l'anno e in modo da assicurare il coordinamento con le pubblicazioni dei posti di tramutamento ordinario deliberati dal C.S.M.

1.5. Nel dare comunicazione dei posti da coprire, il Primo Presidente indicherà la data in cui si è determinata la vacanza ed inviterà tutti gli interessati a proporre domanda di assegnazione o di tramutamento, con indicazione, a pena di inammissibilità, dell'ordine di preferenza ed entro il limite di un terzo dei posti indicati nel bando. Nel caso di pubblicazione da due a cinque posti, sarà ammissibile la presentazione di due domande. Non è ammessa la revoca della domanda dopo l'assegnazione di uno dei posti richiesti. Nel bando di concorso, il Primo Presidente indica i punteggi che saranno attribuiti per quanto attiene alle attitudini.

1.6. I posti rimasti scoperti per effetto di trasferimenti (cosiddetti posti di risulta) che il

Primo Presidente intenda coprire, dovranno essere messi a concorso immediatamente dopo il decorso del termine per presentare osservazioni avverso la variazione tabellare concernente l'esito del bando da cui sono stati originati. Non è ammesso, se non per gravi esigenze di servizio da motivare espressamente, un nuovo bando immediatamente successivo concernente i posti liberatisi per effetto della copertura dei posti di risulta.

1.7. Per esigenze di servizio, da motivare espressamente nella proposta tabellare, l'efficacia del provvedimento di tramutamento può essere differita. Il differimento non può comunque superare il termine massimo di sei mesi, e non esclude la decorrenza del termine di legittimazione ai fini di ulteriori trasferimenti.

§ 2. — *Criteri di valutazione.*

2.1. Nel caso in cui vi siano più aspiranti all'assegnazione o al tramutamento, il Primo Presidente, tenute presenti le esigenze di efficienza dell'ufficio, applica nell'ordine i seguenti criteri di valutazione:

a) attitudine all'esercizio delle funzioni inerenti al posto da coprire, desunta dalla pregressa attività svolta dal magistrato, dalla tipologia di affari trattati dal medesimo, dalle esperienze comprovanti l'idoneità professionale dell'aspirante;

b) anzianità di servizio nella Corte di cassazione;

c) anzianità nel ruolo.

2.2. Ai fini del requisito di cui al punto b), il servizio prestato presso l'Ufficio del Massimario e del Ruolo in qualità di magistrato di tribunale destinato alla Corte di cassazione è calcolato in misura pari a 0,25 punti per ciascun anno di servizio prestato. L'esercizio delle funzioni giurisdizionali presso le sezioni in qualità di magistrato di appello applicato alla Corte di cassazione è calcolato in misura pari a 0,50 punti per ciascun anno di servizio prestato⁽¹⁾.

2.3. I criteri di cui ai punti b) e c) vanno verificati in relazione alla data di vacanza del posto. L'anzianità di servizio prevale rispetto ad una maggiore anzianità nel ruolo che non superi gli otto anni.

2.4. Nella valutazione delle attitudini si devono considerare, in particolare, le specifiche competenze e materie trattate qualificanti in relazione al posto messo a concorso e sono preferiti i magistrati che hanno maturato esperienze relative ad aree o materie uguali o omogenee al posto da ricoprire, privilegiandosi la specializzazione in materia civile per i posti che comportino esercizio della giurisdizione civile, ed in materia penale per i posti che comportino esercizio della giurisdizione penale.

2.5. Nell'assegnazione di posti che comportino la trattazione di procedimenti in materia di famiglia, lavoro, società, fallimento, proprietà industriale ed intellettuale, si tiene conto delle attitudini degli aspiranti, desunte dalla positiva esperienza giudiziaria maturata per non meno di due anni nella medesima materia o in materie affini (ad esempio, famiglia, minori, tutele), indipendentemente dal settore di giurisdizione (civile o penale) in cui tale specializzazione sia stata acquisita, sempreché in tali materie le funzioni giudiziarie siano state esercitate in via esclusiva o quantomeno prevalente.

2.6. In ogni caso, sia nelle sezioni semplici che nelle sezioni unite, al fine di rendere effettivo l'equilibrio di genere, dev'essere assicurata una adeguata presenza di donne magistrato, avuto riguardo alle rispettive attitudini, alle specifiche esperienze professionali ed alle

¹ La disposizione, nella parte riguardante il servizio prestato in qualità di magistrato di appello destinato alla Corte di cassazione, si applica al trasferimento dei magistrati, attualmente in servizio come consiglieri, che abbiano rivestito in passato la predetta qualità.

esigenze organizzative della sezione. Nelle Sezioni Prima civile e lavoro e nelle Sezioni Terza, Quarta e Sesta penale, dev'essere assicurata, in ragione della particolarità delle materie trattate, la presenza di donne magistrato, avuto riguardo alle rispettive disponibilità e con preferenza, a parità di condizioni, fino al raggiungimento dell'equilibrio di genere ⁽²⁾.

2.7. La proposta di assegnazione o di tramutamento deve essere motivata, anche con assegnazione di punteggi attribuiti con riferimento ai singoli criteri e preventivamente comunicati, mediante la specifica indicazione delle ragioni che hanno condotto all'individuazione del magistrato prescelto, e la puntuale enunciazione degli elementi da cui risultano le qualità professionali generiche e specifiche che lo rendono idoneo a ricoprire il posto messo a concorso, valutate in comparazione a ciascuno degli altri concorrenti.

2.8. La proposta deve contenere per ciascun posto o gruppo di posti una graduatoria completa in relazione a ciascun aspirante, e dev'essere comunicata a ciascun aspirante, ancorché non assegnatario del posto, in relazione al posto al quale lo stesso ha chiesto di concorrere.

§ 3. – *Scambio di posti.*

3.1. Senza pregiudizio dei requisiti di legittimazione previsti dal § 1, è possibile, previa valutazione delle rispettive attitudini secondo i criteri di cui al § 2, lo scambio di posto, purchè non vi ostino esigenze di servizio e non risultino pregiudicate le posizioni degli altri magistrati dell'ufficio che avrebbero diritto ad essere preferiti nei concorsi per la copertura dei posti scambiati.

3.2. Le richieste di scambio dovranno essere comunicate a tutti i magistrati dell'ufficio, con modalità tali da assicurare l'effettiva conoscenza da parte di ciascuno, con l'indicazione del termine per la presentazione delle osservazioni, e, qualora emergano concorrenti aspirazioni, si procederà ai concorsi interni.

§ 4. — *Assegnazione dei magistrati di nuova destinazione.*

4.1. Nel caso in cui la scelta cada su un magistrato che non ha ancora preso possesso dell'ufficio, la delibera di variazione tabellare ha effetto dalla data dell'immissione in possesso. Nel periodo compreso tra la data della delibera e quella dell'immissione in possesso, alle esigenze del posto da coprire è possibile far fronte mediante l'istituto della supplenza.

4.2. Il magistrato di nuova destinazione che non abbia ancora partecipato ad un concorso per la copertura di posti vacanti deve essere inserito nell'ufficio non appena vi prende possesso, con provvedimento di variazione tabellare e nel rispetto degli eventuali vincoli di settore; nel tempo necessario per l'espletamento del concorso, deve essere temporaneamente destinato in supplenza ad uno qualsiasi dei posti vacanti; in caso di esito negativo del concorso deve essere assegnato d'ufficio a uno dei posti messi a concorso e rimasti liberi corrispondenti alla destinazione eventualmente indicata nella pubblicazione della sede vacante. La supplenza non può superare la durata di sei mesi, prorogabile per non più di una volta.

4.3. In caso di riassegnazione di un magistrato alla Corte di cassazione a seguito di ridestinazione alle funzioni giudiziarie da un precedente collocamento fuori ruolo, il medesimo va assegnato alla sezione di provenienza, eventualmente anche in sovrannumero rispetto all'organico sezionale. In tal caso, l'anzianità di servizio nell'ufficio, ai fini dei successivi tramutamenti, va calcolata tenendo conto anche del periodo di servizio prestato prima del col-

² La disposizione è stata così riformulata su proposta del Consiglio Direttivo, all'esito della valutazione del Comitato per le pari opportunità, ai sensi del par. 3.2 della Circolare del CSM 27.7.2011, prot. P-19199/2011.

locamento fuori ruolo.

§ 5. — *Trasferimenti d'ufficio.*

5.1. Il tramutamento d'ufficio del magistrato dalla sezione o dal settore di servizio al quale è assegnato è ammesso nei seguenti casi:

- a) nel caso in cui il concorso per la copertura del posto sia rimasto senza aspiranti;
- b) nel caso in cui risulti necessario ridurre il numero dei magistrati addetti ad una sezione o sostituirne alcuno;
- c) nel caso in cui risulti necessario destinare un magistrato ad altro settore o sezione dell'ufficio in dipendenza di situazioni di incompatibilità riconducibili alle ipotesi di cui all'art. 19 ord. giud.;
- d) per comprovate esigenze di grave pregiudizio per la funzionalità dell'ufficio da indicare con specifica motivazione.

5.2. Nei casi di cui alle lettere a) e b), la motivazione deve dar conto adeguatamente delle esigenze di funzionalità dell'ufficio che giustificano il provvedimento, e dei criteri seguiti per l'individuazione dei magistrati da trasferire. In particolare, la scelta deve cadere sui magistrati con minore anzianità di servizio nell'ufficio, anche operanti in settori diversi da quello di destinazione salvo che non vi ostino, sotto il profilo attitudinale od organizzativo, specifiche ragioni contrarie da indicare espressamente nella proposta di tramutamento.

5.3. Il magistrato destinato ad una sezione o ad un settore di servizio per assegnazione o tramutamento d'ufficio non può essere trasferito ad altra sezione o settore prima di un anno dal giorno in cui ha preso effettivo possesso dell'ufficio.

§ 6. — *Incompatibilità ex art. 19 ord. giud.*

6.1. L'assegnazione dei magistrati va effettuata avendo riguardo alle incompatibilità disciplinate dall'art. 19 ord. giud. e casi analoghi di cui alla Circolare del C.S.M. P-12940 del 25 maggio 2007, e precisando, conseguentemente, il settore o le sezioni ai quali è necessario non destinarli.

6.2. Qualora sopravvengano situazioni di incompatibilità, riconducibili alle ipotesi di cui all'art. 19 ord. giud. ed a casi analoghi di cui alla predetta Circolare, relative al settore o alla sezione di destinazione del magistrato, lo stesso deve proporre domanda di trasferimento ad altro settore o ad altra sezione, partecipando al primo concorso ordinario successivamente indetto. Qualora, all'esito del concorso, non risulti assegnatario del posto richiesto, il magistrato è trasferito d'ufficio ad uno dei posti pubblicati eventualmente rimasti vacanti, ed in mancanza ad uno dei posti di risulta. In attesa dell'espletamento del concorso, il Primo Presidente assegna il magistrato in via provvisoria ad uno dei posti di risulta di altro settore od altra sezione resisi vacanti all'esito dell'ultimo concorso, ed in mancanza ad uno dei posti vacanti non pubblicati.

§ 7. — *Organizzazione dell'ufficio in caso di magistrati in stato di gravidanza, maternità, malattia.*

7.1. Nella organizzazione dell'ufficio o della sezione si deve tenere conto della presenza e delle esigenze dei magistrati donna in gravidanza nonché dei magistrati che provvedano alla cura di figli minori, in via esclusiva o prevalente, ad esempio quali genitori affidatari, e fino a tre anni di età degli stessi. Al fine di assicurare l'adeguata valutazione di tali esigenze, il dirigente dell'ufficio deve preventivamente sentire i magistrati interessati.

7.2. Il dirigente dell'ufficio o della sezione dovrà adottare misure organizzative tali da

rendere compatibile, in relazione al caso concreto, il lavoro del magistrato in stato di gravidanza o in maternità e, comunque, con prole di età inferiore ai tre anni di età, con le esigenze familiari e i doveri di assistenza che gravano sul magistrato, informandone tempestivamente il Primo Presidente.

7.3. In ogni caso, le diverse modalità organizzative del lavoro non potranno comportare una riduzione dello stesso in quanto eventuali esoneri saranno compensati da attività maggiormente compatibili con la condizione del magistrato.

7.4. Qualora il settore di servizio in cui opera il magistrato non consenta una organizzazione compatibile con le esigenze di salute del magistrato questi, a sua domanda, può essere assegnato, in via temporanea ed eventualmente anche in soprannumero rispetto alla pianta organica della sezione, ad altro settore nell'ambito del medesimo ufficio, mantenendo il diritto a rientrare nel settore di provenienza.

7.5. Il provvedimento è adottato dal Primo Presidente, su richiesta del dirigente della sezione o dell'ufficio, almeno 15 giorni prima del rientro in servizio del magistrato interessato, sentito quest'ultimo e previo coinvolgimento dei magistrati dell'ufficio in modo da individuare le modalità più adatte a contemperare le diverse esigenze.

7.6. Il provvedimento è adottato con la procedura prevista dal par. 14 della Circolare P-19199/2011 del C.S.M., sostituito il Consiglio Giudiziario con il Consiglio Direttivo.

7.7. Le disposizioni che precedono si applicano anche a favore dei magistrati che abbiano documentati motivi di salute che possano impedire loro lo svolgimento di alcune attività di ufficio, nonché a favore dei magistrati che siano genitori di prole con situazione di handicap grave accertata ai sensi della legge n. 104/1992.

§ 8. – *Conferimento di incarichi di collaborazione interna.*

8.1. Per il conferimento di incarichi di collaborazione all'interno della Corte o delle singole sezioni, si procede ad interpello tra tutti i consiglieri in servizio presso la Corte o presso le sezioni interessate, con l'indicazione preventiva dei criteri di valutazione degli aspiranti.

II PRESIDENTI DI SEZIONE

§ 9. — *Assegnazione e trasferimento dei presidenti di sezione.*

9.1. Ai fini dell'assegnazione e del trasferimento dei presidenti titolari di sezione, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle assegnazioni ed ai tramutamenti interni.

9.2. Nel caso in cui vi siano più aspiranti, il Primo Presidente, tenute presenti le esigenze di efficienza dell'ufficio, provvede all'assegnazione o al tramutamento in base ai seguenti criteri di valutazione:

a) la capacità di organizzare, programmare e gestire le risorse in rapporto alle specifiche necessità della sezione di destinazione ed alle risorse disponibili presso la stessa, nonché di ideare e realizzare i necessari adattamenti organizzativi nel quadro delle previsioni tabellari, desunta in particolare dalla conoscenza delle problematiche specifiche inerenti alle materie trattate dalla sezione e da pregresse esperienze di coordinamento o di collaborazione nell'attività di direzione ed organizzazione della Corte, nonché da pregresse esperienze di direzione di uffici giudiziari, con prevalenza di quelli di maggiori dimensioni e complessità e, a parità, di quelli giudicanti rispetto a quelli requirenti;

b) la capacità, la laboriosità, la diligenza e l'impegno nell'esercizio delle funzioni di legittimità, desunti dalla preparazione giuridica e dal grado di aggiornamento rispetto alle novità normative, dottrinali e giurisprudenziali, dall'idoneità ad utilizzare, dirigere e controllare l'apporto dei magistrati e del personale amministrativo e tecnico, dalla produttività, dai tempi di definizione del lavoro, dalla partecipazione alle riunioni di sezione, dalla disponibilità alle sostituzioni;

c) la disponibilità alle esigenze dell'ufficio e la collaborazione alle attività organizzative della Corte e delle sezioni.

9.3. A parità di valutazione, prevale l'aspirante più anziano nell'ufficio di presidente di sezione. A parità di anzianità di servizio nell'ufficio di presidente di sezione, prevale l'aspirante più anziano nel ruolo.

9.4. Le domande di assegnazione e trasferimento dovranno essere corredate da un progetto organizzativo che tenga conto delle specifiche esigenze della sezione di destinazione e contenga proposte utili per il miglioramento della sua organizzazione e del suo funzionamento.

9.5. Le disposizioni che precedono si applicano, in quanto compatibili, anche all'assegnazione ed al trasferimento dei presidenti di sezione non titolari.

§ 10. — *Compiti dei presidenti non titolari.*

10.1. I presidenti non titolari, oltre a presiedere i collegi ed a svolgere la correlata attività giudiziaria, collaborano con il presidente titolare nella direzione della sezione, attraverso lo svolgimento di attività funzionali sia all'esercizio della nomofilachia che all'organizzazione della sezione. A tal fine, possono avviare, d'intesa con il presidente titolare, ogni utile iniziativa volta a favorire lo scrutinio del ruolo e il patrimonio comune di conoscenze.

10.2. I presidenti titolari si avvalgono di regola dei presidenti non titolari per il coordinamento di settori specialistici di attività della sezione, all'uopo delegando agli stessi, nelle relative materie, la direzione delle udienze e la formazione dei ruoli di udienza.

10.3. Nei settori che costituiscono oggetto di delega, i presidenti non titolari contribuiscono a prevenire i contrasti inconsapevoli di giurisprudenza all'interno della sezione attraverso la lettura delle sentenze riguardanti le materie di loro competenza, tenendone informato il presidente titolare. Essi coordinano inoltre la predisposizione e la diffusione all'interno della sezione di massime provvisorie su questioni di diritto nuove o di particolare importanza, curano l'aggiornamento della sezione sulla giurisprudenza costituzionale nelle materie di loro competenza, coordinano i flussi informativi sulla normativa e la giurisprudenza europea e internazionale in genere, partecipano alle riunioni periodiche dei magistrati della sezione indette dal presidente titolare per lo scambio di informazioni sulle decisioni assunte e sugli aggiornamenti degli orientamenti giurisprudenziali della sezione.

10.4. Ulteriori attività, in aggiunta a quelle indicate, possono essere delegate in via temporanea, tenuto conto delle specifiche competenze e della disponibilità del destinatario, per comprovate esigenze della sezione da indicarsi specificamente, sentiti gli altri presidenti non titolari e dandone informazione al Primo Presidente.

10.5. In caso di assenza o impedimento, il presidente titolare è sostituito dal presidente non titolare con maggiore anzianità di servizio nella sezione.

III COMPOSIZIONE DEI COLLEGI E SOSTITUZIONE IN CASO D'IMPEDIMENTO

§ 11. — *Criteri generali di composizione dei collegi.*

11.1. La composizione dei collegi, l'assegnazione degli affari alle singole sezioni e nell'ambito delle stesse e la sostituzione dei magistrati in caso di astensione, ricusazione o impedimento sono disciplinate dai criteri generali che seguono, nonché da quelli particolari indicati per ciascuna sezione. Eventuali deroghe devono essere introdotte con decreto motivato, da emanarsi almeno tre mesi prima della sua attuazione.

11.2. I collegi sono predisposti con almeno sei mesi di anticipo rispetto alle udienze, ferma restando la diversa disciplina relativa al periodo feriale.

11.3. Ogni sezione tiene udienza per almeno quattro giorni alla settimana, salve le eventuali festività, o per un numero minore di giorni quando la disponibilità di organico interno non lo consenta. Il numero delle udienze per il semestre è fissato dal presidente titolare della sezione sulla base dell'organico disponibile e dei seguenti parametri di impegno individuale.

11.4. Salvi eventuali esoneri, da disporsi con decreto motivato, ciascun consigliere partecipa di regola a quattro udienze al mese, e resta a disposizione, quale riserva, per una o, per motivate esigenze, per più udienze mensili, possibilmente nei giorni precedenti a quelli delle udienze effettivamente tenute. Ciascun consigliere non può tenere più di due udienze a settimana, distanziate, in caso di accorpamento in un'unica sequenza, di almeno una settimana da quelle successive. Nel numero mensile di udienze sono comprese quelle tenute presso la Sesta sezione civile e la Settima sezione penale, nonché il Tribunale superiore delle acque pubbliche. La partecipazione del consigliere a un numero di udienze superiore a quattro, oltre a quella di riserva, può essere disposta con decreto motivato dal presidente titolare della sezione, sentito l'interessato, salvo che occorra far fronte ad esigenze indifferibili.

11.5. Il presidente titolare della sezione tiene udienza, di regola, due volte al mese. I presidenti non titolari tengono udienza di regola quattro volte al mese.

11.6. Qualora il numero dei presidenti in servizio presso la sezione sia insufficiente rispetto al numero delle udienze previste, la presidenza delle udienze eccedenti è assicurata dai consiglieri anziani della sezione, purché abbiano maturato tre anni di anzianità nell'ufficio⁽³⁾ e non abbiano riportato condanne in sede disciplinare con sentenza passata in giudicato in caso di irrogazione della perdita di anzianità oppure nell'ipotesi di condanna alla censura per fatti commessi nell'ultimo decennio; a tal fine, sono designati per non più di due udienze al mese i due consiglieri di maggiore anzianità nel ruolo, e per un'udienza al mese i consiglieri di anzianità immediatamente inferiore, in ordine decrescente, fino all'esaurimento dell'esigenza di formazione dei collegi.

11.7. Con il decreto che fissa il numero delle udienze, il presidente titolare può disporre motivatamente che uno o più consiglieri anziani della sezione non siano chiamati a funzioni di presidenza, su loro richiesta o per ragioni del loro servizio o per la particolare opportunità che dette funzioni siano assunte da consiglieri di anzianità inferiore. Sono in ogni caso esclusi i consiglieri che, alla data del provvedimento, siano impegnati nella redazione di sentenze pronunciate da un numero di giorni superiore al triplo del termine previsto per il deposito, salvo che si tratti di provvedimenti di particolare complessità o che ricorrano altre e specifi-

³ Cfr. Circolare del CSM cit., par. 74.1, lett. a).

che circostanze.

11.8. I collegi sono composti di norma con la partecipazione di quattro consiglieri. All'occorrenza, essi possono essere composti con la partecipazione di un numero di consiglieri superiore a quattro, quando il numero dei consiglieri in servizio presso la sezione non sia sufficiente per formare ulteriori collegi, ovvero quando il collegio allargato risponda ad esigenze organizzative o di opportunità da specificare in apposita motivazione (ad esempio, per la fissazione di udienze tematiche o di udienze relative a cause seriali).

11.9. Nell'ambito della competenza di ciascuna sezione, sono individuate materie specialistiche per la cui trattazione si procede alla formazione di appositi collegi, composti da consiglieri in possesso di competenze ed esperienze specifiche.

11.10. Nella composizione dei collegi, deve essere assicurata la presenza di donne magistrato, compatibilmente con i rispettivi profili professionali e con le esigenze organizzative dell'ufficio.

11.11. Qualsiasi modifica nella composizione dei collegi e nei ruoli predisposti, dovuta a sopraggiunti impedimenti o a ragioni d'incompatibilità, dev'essere disposta con decreto motivato del presidente titolare della sezione o, in sua assenza, del presidente non titolare più anziano presente in ufficio. Eventuali rinvii a nuovo ruolo, la cui necessità emerga prima dell'udienza, sono adottati dal presidente titolare della sezione con decreto comunicato alla Procura Generale e ai difensori delle parti.

§ 12. — *Astensione e ricusazione.*

12.1. Sull'astensione dei magistrati della Corte decide il Primo Presidente e sull'astensione di quest'ultimo decide il Presidente Aggiunto.

§ 13. — *Criteri di sostituzione in caso di astensione, ricusazione o impedimento.*

13.1. Per ogni udienza delle sezioni ordinarie, è designato un consigliere di riserva, per l'eventualità che uno dei componenti del collegio stesso si trovi giustificatamente nell'impossibilità di essere presente all'udienza.

13.2. L'individuazione del consigliere di riserva avviene contestualmente alla formazione dei collegi di udienza, in base al criterio della rotazione per anzianità secondo un ordine decrescente, tenendo conto delle esigenze di accorpamento dei giorni di udienza rappresentate dai consiglieri.

13.3. La sostituzione del consigliere impedito è disposta dal presidente titolare della sezione o, in sua assenza, dal presidente non titolare più anziano presente in ufficio, con apposito decreto, nel quale deve essere indicato un nuovo consigliere di riserva, individuato in base al medesimo criterio di cui al comma che precede.

§ 14. — *Modalità per assicurare l'uniformità interna della giurisprudenza.*

14.1. Al fine di assicurare l'uniformità interna della giurisprudenza, si provvede, per quanto possibile, alla fissazione di udienze tematiche con la partecipazione di consiglieri specialisti della materia, assicurando anche la partecipazione di consiglieri non specialisti al fine di consentire agli stessi di acquisire esperienza e garantire il necessario ricambio.

14.2. Nell'ambito della sezione, le decisioni su questioni nuove o di particolare rilevanza ovvero le decisioni che si pongono in contrasto motivato con precedenti pronunce della stessa o di altra sezione vengono portate a conoscenza dei magistrati attraverso l'immediata comunicazione della notizia della decisione (con l'oggetto della questione e la soluzione adottata), al fine di rendere edotti tutti i componenti della sezione dell'avvenuta risoluzione

della questione di diritto sottoposta all'esame della Corte.

14.3. Al medesimo scopo, su iniziativa del presidente titolare o del presidente da lui delegato, si terranno presso tutte le sezioni periodiche riunioni per l'esame di problemi interpretativi di particolare rilevanza, con la partecipazione di magistrati addetti all'Ufficio del massimario e del ruolo, al quale potrà essere richiesto anche lo svolgimento di ricerche o la stesura di relazioni sui temi in dibattito.

PARTE SECONDA
DISCIPLINA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI E PENALI

I
DISCIPLINA COMUNE

§ 15. — *Componenti delle Sezioni unite civili e penali.*

15.1. Oltre al Primo Presidente e al Presidente Aggiunto, nonché ai presidenti titolari delle sei sezioni civili e delle sezioni penali, esclusa la Settima, i magistrati componenti delle Sezioni unite sono:

a) per quelle civili, nel numero minimo di cinque per ciascuna sezione, di cui un presidente di sezione non titolare, esclusa la Sesta sezione civile, e in un numero massimo che permetta un'adeguata frequenza nella partecipazione alle udienze da parte di ciascun componente; la determinazione concreta del numero viene comunque effettuata tenendo conto del flusso dei ricorsi provenienti dalle sezioni e degli oggetti dei ricorsi annualmente assegnati alle sezioni stesse;

b) per quelle penali, in numero di quattro per ciascuna sezione, di cui un presidente di sezione non titolare, esclusa la Settima.

§ 16. — *Durata della permanenza.*

16.1. Fatta eccezione per i presidenti titolari di sezione, la permanenza di ciascun magistrato nelle Sezioni unite non può eccedere il limite di otto anni, anche non continuativi, calcolato con riferimento, rispettivamente, alle funzioni di consigliere o di presidente di sezione non titolare.

16.2. Nell'ipotesi di trasferimento ad altro ufficio o di collocamento fuori ruolo, il magistrato, che ha perso per tale ragione la veste di componente delle Sezioni unite, al momento del suo eventuale rientro presso la Corte di cassazione non riassume, per ciò solo, tale veste ma può nuovamente essere assegnato alle Sezioni unite, rispettati gli ordinari criteri di selezione, solo dopo che siano trascorsi almeno due anni dalla effettiva ripresa dello svolgimento delle funzioni di consigliere o di presidente presso le singole sezioni.

16.3. Il magistrato destinato ad un incarico che comporti l'esonero totale dal lavoro giurisdizionale per un tempo superiore a sei mesi e se ne avvalga, ovvero che sia collocato in aspettativa per il medesimo tempo, perde la veste di componente delle Sezioni unite anche se non ha maturato la permanenza di otto anni e, al momento di cessazione dell'incarico o dell'aspettativa, non riassume, per ciò solo, tale veste. Detto magistrato può nuovamente essere assegnato alle Sezioni unite, rispettati gli ordinari criteri di selezione, partecipando al primo interpello per la copertura di posti resisi vacanti presso le medesime Sezioni unite, successivamente alla cessazione dell'incarico o della aspettativa.

16.4. Il consigliere componente delle Sezioni unite che consegna le funzioni di presidente di sezione non titolare cessa di appartenere alle Sezioni unite medesime, potendo nuovamente essere assegnato ad esse, con imputazione al titolo di legittimazione derivante dalla nuova funzione e sempre che non sia componente delle Sezioni unite altro presidente di sezione non titolare proveniente dalla medesima sezione, partecipando, rispettati gli ordinari criteri di selezione, al primo interpello per la copertura di posti di presidente di sezione non titolare resisi vacanti presso le Sezioni unite, successivamente all'assunzione da parte sua delle funzioni di presidente di sezione non titolare. Analogamente è da dirsi, nel rispetto

del complessivo limite temporale di permanenza di otto anni previsto per ciascuna funzione, nel caso in cui un consigliere o un presidente di sezione non titolare sia trasferito in via definitiva ad altra sezione.

16.5. Per i consiglieri e per i presidenti di sezione non titolari che hanno superato il limite di permanenza di otto anni, l'avvicendamento avverrà gradualmente, secondo i seguenti criteri:

- limite massimo complessivo di cessazione dell'assegnazione alle Sezioni unite, per ogni anno solare, di cinque componenti per quelle civili e di quattro componenti per quelle penali;

- limite di sostituzione di non più di un componente per ciascuna sezione per ogni anno solare;

- individuazione del componente uscente nel magistrato con maggiore durata di permanenza presso le Sezioni unite e, in caso di pari durata, del magistrato con maggiore anzianità di servizio presso la Corte di cassazione o ancora, in via ulteriormente subordinata, con maggiore anzianità nell'ordine del ruolo.

16.6. Tali limiti non riguardano il caso in cui il componente delle Sezioni unite assuma le funzioni di presidente di sezione, dovendo in tal caso essere inderogabilmente rimpiazzato da un consigliere della sezione di provenienza.

16.7. La procedura per la sostituzione del magistrato uscente deve essere avviata con adeguato anticipo rispetto alla data di scadenza, ovvero non appena resasi nota una diversa causa di cessazione della permanenza, così da evitare che una sezione possa essere rappresentata da un numero di componenti inferiore a quello stabilito, fermo restando che il magistrato che abbia maturato la durata di permanenza massima è prorogato nell'assegnazione alle Sezioni unite ove designato componente di collegi precedentemente fissati e ciò anche nel caso in cui il componente abbia nelle more conseguito le funzioni di presidente di sezione.

16.8. Fa parte inoltre delle Sezioni unite un magistrato coordinatore, per la durata di otto anni decorrenti dalla nomina. Le funzioni del magistrato coordinatore nelle Sezioni unite civili e in quelle penali sono dettagliatamente regolamentate nella parte speciale del presente schema tabellare.

§ 17. — *Criteri per l'assegnazione alle Sezioni unite civili e penali.*

17.1. L'assegnazione dei magistrati alle Sezioni unite civili e penali è regolata dalle seguenti disposizioni, nelle quali sono state assorbite quelle recate da precedenti decreti del Primo Presidente cui si riferivano le precedenti Tabelle.

17.2. L'assegnazione avviene su domanda o anche d'ufficio, considerato che l'espletamento di tale incarico rientra nei doveri inerenti alle funzioni di magistrato della Corte di cassazione e non può quindi essere subordinato alla disponibilità manifestata dagli interessati.

17.3. Non può essere assegnato alle Sezioni unite un magistrato che non abbia prestato un servizio continuativo presso le sezioni, rispettivamente civili o penali, per almeno quattro anni.

17.4. Verificatasi una vacanza, se ne dà notizia ai magistrati (consiglieri e presidenti di sezione non titolari), con la precisazione che gli aspiranti devono assicurare una permanenza per almeno tre anni continuativi.

17.5. Le dichiarazioni di disponibilità vanno comunicate alla Prima Presidenza.

17.6. Si osserva il seguente procedimento:

a) valutazione dei titoli da parte del presidente titolare di ogni sezione sulla base del protocollo allegato alle presenti Tabelle ⁽⁴⁾;

b) conferenza del Primo Presidente, del Presidente Aggiunto e dei presidenti titolari, rispettivamente, delle sezioni civili o penali ai fini della valutazione dei titoli di ogni aspirante;

c) designazione motivata da parte del Primo Presidente;

d) parere del Consiglio Direttivo;

e) decreto di assegnazione del Primo Presidente.

17.7. Nella conferenza di cui al precedente punto b), alla quale partecipa anche un magistrato del Segretariato generale in funzione di segretario, si procede alla valutazione comparativa dei magistrati avendo presente che la partecipazione alle Sezioni unite richiede non solo una particolare recettività e capacità di aggiornamento in rapporto all'evoluzione dell'ordinamento giuridico e della giurisprudenza, ma anche una profonda cultura giuridica e una spiccata attitudine al giudizio di legittimità, riscontrabili sulla base della preparazione dottrina e della conoscenza della giurisprudenza, della capacità di collegamento sistematico e di sintesi dimostrate nella impostazione e discussione delle questioni da risolvere, della eventuale produzione scientifica e della qualità delle motivazioni redatte, con particolare riferimento alla loro forza argomentativa, alla chiarezza espositiva ed alla concisione. Deve essere anche considerato, se prestato, il pregresso lodevole servizio presso l'Ufficio del massimario e del ruolo e, solo per quel che riguarda l'assegnazione alle Sezioni unite civili, presso l'Ufficio preparatorio dei ricorsi assegnati a tali Sezioni unite.

17.8. In particolare, ai fini dell'assegnazione dei consiglieri alle Sezioni unite, devono osservarsi i seguenti criteri, in ordine di priorità:

a) specifica attitudine, desunta, nell'ordine:

- dai provvedimenti redatti nell'ambito delle funzioni di legittimità, da cui traspaia in particolare la capacità di individuare e risolvere, con chiarezza, pertinenza e sinteticità, le questioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, e di inquadrare i singoli istituti nel sistema;

- dalla specifica attività di studio e ricerca (relazioni per le Sezioni Unite, relazioni tematiche) presso l'Ufficio del massimario e del ruolo;

- da esperienze di studio e ricerca nell'ambito della Corte di cassazione, compresa quella svolta presso l'Ufficio preparatorio dei ricorsi assegnati alle Sezioni unite civili, o di altri uffici delle istituzioni che si occupano di questioni giuridiche (C.S.M., Corte costituzionale, istituzioni U.E. o internazionali, uffici legislativi);

- dalla produzione scientifica;

- dalla esperienza, nel settore civile o penale, in altre sezioni o presso la Procura generale della Corte di cassazione.

b) dall'anzianità di servizio nell'ufficio. Per il calcolo di detta anzianità, il periodo di esercizio delle funzioni giurisdizionali presso le sezioni come magistrato di appello è calcolato nella misura della metà.

17.9. Per quanto riguarda i presidenti di sezione non titolari, separatamente valutati rispetto ai consiglieri, oltre ai requisiti sopra specificati, va considerata in via prioritaria la pregressa attività di componente delle Sezioni unite e, in via subordinata, l'anzianità di servizio nella funzione e le mansioni svolte su delega del presidente di sezione titolare.

⁴ Il protocollo deve essere ancora redatto. Fino all'approvazione del protocollo valgono le regole precisate *infra*, in questo stesso paragrafo, *sub* lettera a).

II SEZIONI UNITE CIVILI

§ 18. — *Il magistrato coordinatore delle Sezioni unite civili.*

18.1. Il magistrato coordinatore delle Sezioni unite civili partecipa di norma come componente a tutti i collegi. Tale magistrato coordinatore dovrà coadiuvare il presidente nella preparazione della udienza e nella tenuta dei registri e segnalerà al collegio le precedenti decisioni di interesse anche alla luce delle informazioni apprestate per i ricorsi dall'Ufficio preparatorio. In considerazione della particolare complessità e gravosità della funzione dal medesimo svolta, il magistrato coordinatore sarà impegnato nella sezione di appartenenza di regola per una sola udienza al mese.

18.2. Il magistrato coordinatore va scelto tra i componenti delle Sezioni unite civili che siano stati assegnati alle medesime da almeno un anno, con la osservanza del procedimento e dei criteri indicati nel paragrafo che precede, fatta esclusione del criterio dell'anzianità di servizio nell'ufficio.

18.3. Il magistrato coordinatore fa parte dell'Ufficio per il procedimento preparatorio alla decisione dei ricorsi assegnati alle Sezioni unite civili.

§ 19. — *Cadenza delle udienze e formazione dei collegi.*

19.1. Le Sezioni unite civili tengono di norma due udienze ogni mese, escluso il mese di agosto.

19.2. Presiedono i collegi delle Sezioni civili il Primo Presidente o il Presidente Aggiunto o, in loro assenza, il più anziano nella funzione dei presidenti titolari di una delle sezioni civili.

19.3. I collegi sono predisposti, dal Primo Presidente o dal Presidente Aggiunto a tal fine delegato o, in loro assenza, dal più anziano nella funzione dei presidenti titolari di una delle sezioni civili, con almeno sei mesi di anticipo, con riferimento ai seguenti periodi temporali: gennaio-marzo, aprile-luglio; settembre-dicembre.

19.4. Provvedono all'assegnazione degli affari ai collegi e dell'incarico di relatore il Primo Presidente o il Presidente Aggiunto a tal fine delegato o, in loro assenza, il più anziano nella funzione dei presidenti titolari di una delle sezioni civili.

19.5. E' di norma componente di ogni collegio il coordinatore delle Sezioni unite, e ne sono componenti, a turno, un presidente titolare di sezione o un presidente non titolare assegnato alle Sezioni unite, che coadiuva il presidente del collegio ed è di regola non assegnatario di ricorsi, e non meno di dieci e non più di dodici consiglieri fra i magistrati assegnati alle Sezioni unite provenienti da ciascuna delle sezioni diverse da quella cui appartiene il presidente non titolare.

19.6. I collegi vengono predisposti curando la partecipazione equilibrata di magistrati con diverse anzianità di assegnazione alle Sezioni unite ed assicurando che in tutti le udienze ci sia almeno un componente rappresentante di ciascuna sezione.

19.7. Il componente del collegio che riveste la qualità di presidente di sezione non titolare deve essere individuato, salvo casi eccezionali che dovranno essere oggetto di specifica motivazione da parte del Primo Presidente o del Presidente Aggiunto, tra i presidenti di una sezione diversa da quella cui appartiene il presidente titolare, qualora questi sia chiamato a presiedere il collegio delle Sezioni unite.

19.8. Dovrà essere di norma evitato che i presidenti di sezione o i consiglieri che abbiano preso parte quali componenti a una udienza delle Sezioni unite civili siano chiamati a partecipare alle udienze immediatamente successive, dovendo essere assicurata l'alternanza e

la paritaria partecipazione alle udienze di tutti i componenti della medesima sezione.

19.9. Ai magistrati con incarico di relatore in una udienza delle Sezioni unite civili potrà essere assegnata nella singola sezione una udienza in meno nello stesso mese ovvero, ove ciò non sia possibile, in quello immediatamente successivo.

19.10. Nella formazione dei calendari di udienza e di composizione dei collegi delle singole sezioni civili dovrà essere di norma evitato che il magistrato tenga udienza nella singola sezione nel giorno antecedente o successivo a quello in cui lo stesso risulta impegnato quale componente in una udienza delle Sezioni unite e che nella stessa settimana tenga più di una udienza nella sezione ordinaria.

§ 20. — *L'Ufficio per il procedimento preparatorio alla decisione dei ricorsi assegnati alle Sezioni unite civili.*

20.1. Con decreto del Primo Presidente del 23 dicembre 2010 è stato istituito l'Ufficio per il procedimento preparatorio alla decisione dei ricorsi assegnati alle Sezioni unite civili, con le finalità di concentrare in un unico ufficio segmenti di detto procedimento in precedenza allocati presso uffici distinti e di agevolare l'immediata e continua percezione delle questioni su cui viene richiesto l'intervento delle Sezioni unite.

20.2. I compiti inerenti al procedimento preparatorio consistono:

a) nella classificazione dei ricorsi assegnati o che si richiede che siano assegnati alle Sezioni unite;

b) nello spoglio orientato alla individuazione dei modi di avvio alla trattazione, sulla scorta del rapporto tra motivi di ricorso e precedenti della Corte, con apprezzamento del valore ponderale dei ricorsi;

c) nella selezione dei ricorsi per cui si ritiene necessaria la relazione di accompagnamento alla discussione da parte dell'Ufficio del massimario;

d) nella formazione e diffusione dei cosiddetti calepini di udienza;

e) nella diffusione interna di una prima informazione sui contenuti delle decisioni, anche attraverso la redazione di un abstract per ciascuna decisione delle Sezioni unite;

f) nella costituzione di un archivio informatico, articolato per materie, delle decisioni così sintetizzate curandone la diffusione tempestiva, per posta elettronica, ai componenti delle Sezioni unite;

g) nella diffusione delle ordinanze di rimessione alle Sezioni unite nell'intento di provocare sulle relative questioni, oltre a riunioni su temi di maggiore interesse, un proficuo dibattito nella dottrina e nel foro.

20.3. L'Ufficio è composto dal magistrato coordinatore delle Sezioni unite civili, e da due consiglieri, da selezionare a seguito di apposito interpellò, che permangono nell'incarico per un periodo di tre anni, rinnovabile una sola volta per un altro triennio.

20.4. Costituisce requisito per il conferimento dell'incarico di componente dell'Ufficio, il cui svolgimento comporta la necessità di un'assidua presenza nella Corte, l'appartenenza alle Sezioni unite ovvero l'aver prestato servizio presso l'Ufficio del massimario ed avervi dimostrato spiccate attitudini di studio.

§ 21. — *Criteri di assegnazione dei ricorsi.*

21.1. Per tutti i ricorsi viene redatto un titolo, esplicativo dell'oggetto, che va a formare i calepini di udienza (cioè gli elenchi dei titoli dei ricorsi assegnati a ciascun relatore). I titoli servono anche per formare gli elenchi dei ricorsi assegnati alle sezioni unite per la composizione di contrasti o per la decisione di questioni di particolare importanza. Tali e-

lenchi vengono periodicamente aggiornati e distribuiti alle Sezioni semplici in modo che i relativi collegi siano in grado di sapere quali questioni sono all'esame delle Sezioni Unite.

21.2. Tutti i ricorsi vengono esaminati dall'ufficio preparatorio del procedimento che provvede:

a) a proporre, con la scheda di cui al punto c), il tipo di definizione processuale (pubblica udienza - richiesta al P.G. della requisitoria - redazione di relazione ex art. 380-bis cod. proc. civ. - rimessione alla sezione ex art. 374 cod. proc. civ.);

b) a richiedere all'Ufficio del Massimario la redazione di una breve relazione su specifica questione o su profili di interesse contenuti nel ricorso;

c) a redigere per ciascun ricorso - di cui si proponga la rimessione alla p.u., la redazione di relazione e la richiesta al P.G. - una breve scheda informativa, inserita anche in archivio informatico, contenente la sintesi del fatto, il richiamo dei precedenti e la valutazione di complessità del ricorso, scheda che la cancelleria provvederà ad inserire in copia cartacea per ciascun componente del collegio e per il P.G.

21.3. Una volta ultimati tali adempimenti, i ricorsi vengono disposti in ordine cronologico in due distinti gruppi: uno per i ricorsi da trattare in pubblica udienza ed un altro per quelli da trattare in camera di consiglio ai sensi dell'art. 375 cod. proc. civ.

21.4. A tale criterio cronologico si deroga per le seguenti ipotesi tassative:

a) regolamenti preventivi di giurisdizione in materia elettorale;

b) ricorsi avverso decisioni della Sezione disciplinare del C.S.M.;

c) ricorsi, in materia disciplinare, avverso decisioni giurisdizionali del Consiglio Nazionale Forense;

d) ricorsi in materia di stato di famiglia e delle persone;

e) ricorsi in relazione ai quali è stata presentata specifica e motivata istanza di sollecita trattazione valutata positivamente dal Primo Presidente;

f) ricorsi che propongono questioni uguali o connesse con quelle prospettate da altri ricorsi - la cui fissazione è determinata in funzione del numero del registro generale - e di cui risulta opportuna la trattazione unitaria, per una maggiore produttività e per un minore dispendio delle risorse disponibili;

g) conflitti negativi di giurisdizione.

21.5. Così effettuata una graduatoria dei ricorsi, gli stessi sono poi assegnati ai magistrati secondo l'ordine decrescente di anzianità, ma tenendo anche conto dell'esigenza che l'incarico di relatore dovrà essere di norma assegnato a un magistrato che faccia parte di una sezione nella cui competenza appartiene la materia controversa, evitando che si identifichi nell'estensore di una delle decisioni che hanno dato luogo al contrasto, fermo restando che deve essere in ogni caso assicurata la presenza nel collegio di magistrati appartenenti a sezioni che abbiano espresso orientamenti divergenti. Ai fini della scelta del relatore, va operata in linea di massima la rotazione fra i componenti, pur dovendosi privilegiare la specifica esperienza e competenza professionale del magistrato da designare in materia di diritto sostanziale e processuale nonché della circostanza rappresentata dall'aver lo stesso già trattato questioni analoghe.

§ 22. — *Regole particolari di formazione dei collegi; ricusazione e astensione di un componente delle Sezioni unite civili; ricorso per revocazione.*

22.1. Nel caso di ricusazione di componenti delle Sezioni unite civili decide un collegio del quale non faccia parte il componente o i componenti ricusati. Ove sia possibile decidere nella stessa udienza, previa designazione del relatore, si provvede alla sostituzione del com-

ponente ricusato con il più anziano dei componenti del collegio presenti in sovrannumero. Con il medesimo criterio si procede, sempre che sia possibile decidere nella medesima udienza, in caso di ricusazione di più di un componente del collegio.

22.2. Sull'astensione di componenti delle Sezioni unite si osservano le regole generali. In caso di astensione del Primo Presidente, questi è sostituito dal Presidente Aggiunto o, in sua assenza, dal più anziano nella funzione dei presidenti titolari di una delle sezioni civili.

22.3. Nel caso di ricorso per revocazione contro sentenze delle Sezioni unite civili, il ricorso è assegnato a un collegio di cui non faccia parte alcuno dei componenti del collegio che ha emesso il provvedimento oggetto del ricorso, composto da consiglieri della medesima sezione di provenienza, in ordine di anzianità di permanenza nelle Sezioni unite. Al Primo Presidente, subentra il Presidente Aggiunto, o, in sua assenza, il più anziano nella funzione dei presidenti titolari di una delle sezioni civili e in ugual modo si provvede se deve essere sostituito il Presidente Aggiunto o un presidente titolare. Tiene luogo del presidente di sezione non titolare un consigliere della medesima sezione, nell'ordine di anzianità sopra indicato.

§ 23. — *Affari da assegnare alle Sezioni unite civili.*

- ricorsi con motivi attinenti alla giurisdizione, non assegnati alle sezioni semplici (art. 374, comma 1, cod. proc. civ.);
- contrasti di giurisprudenza;
- questioni di massima di particolare importanza (art. 374 cpv. cod. proc. civ.) individuate soprattutto con riferimento alla rilevanza economica e/o sociale della controversia e/o all'esigenza di un tempestivo intervento particolarmente autorevole;
- decisioni di giudici speciali (Consiglio di Stato - Corte dei conti - Consiglio nazionale forense - Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura - Tribunale superiore delle acque pubbliche - Giunta speciale per le espropriazioni presso Corte di appello di Napoli);
- regolamenti e conflitti di giurisdizione.

§ 24. — *Disposizioni finali.*

24.1. Per quanto non espressamente previsto si osservano le disposizioni tabellari previste per le sezioni civili.

III

SEZIONI UNITE PENALI

§ 25. — *Il magistrato coordinatore delle Sezioni unite penali.*

25.1. Il magistrato coordinatore delle Sezioni unite penali ha l'incarico di coadiuvare il Primo Presidente o il Presidente Aggiunto nell'espletamento degli incombenzi organizzativi, di operare l'opportuno raccordo con l'Ufficio del massimario, e di seguire la predisposizione delle relazioni relative alle questioni da trattare nonché della massimazione delle decisioni adottate. Il coordinatore partecipa di norma quale componente ad ogni udienza delle Sezioni unite penali.

25.2. In particolare, nell'espletamento di tale incarico, il coordinatore dovrà curare i seguenti adempimenti: a) spoglio dei ricorsi rimessi o assegnati alle Sezioni unite (con particolare riferimento all'apprezzamento del valore ponderale degli stessi ed ai termini di prescri-

zione e di custodia cautelare); b) verifica dell'effettività e della persistenza del denunciato contrasto di giurisprudenza; c) individuazione delle questioni controverse e collegamento con l'Ufficio del Massimario per la tempestiva redazione della relazione; d) vigilanza sulla completezza e puntualità delle operazioni della Cancelleria delle Sezioni unite penali; e) preparazione e coordinamento delle udienze, con l'incarico specifico di segnalare l'avvenuta discussione di ricorsi identici o analoghi in precedenti udienze, allo scopo di evitare che si verificino contrasti inconsapevoli nell'ambito delle Sezioni unite; f) verifica della corretta massimazione dei principi affermati; g) supporto al Primo Presidente o al Presidente Aggiunto nella fissazione del calendario delle udienze e nella formazione dei collegi.

§ 26. — *Cadenza delle udienze e formazione dei collegi.*

26.1. Le Sezioni unite penali tengono di norma una udienza ogni mese, escluso il mese di agosto.

26.2. Presiedono i collegi delle Sezioni unite penali il Primo Presidente o il Presidente Aggiunto o, in loro assenza, il più anziano nella funzione dei presidenti titolari di una delle sezioni penali.

26.3. I collegi sono predisposti, dal Primo Presidente o dal Presidente Aggiunto a tal fine delegato o, in loro assenza, dal più anziano nella funzione dei presidenti titolari di una delle sezioni penali, con almeno sei mesi di anticipo, con riferimento ai seguenti periodi temporali: gennaio-marzo, aprile-luglio; settembre-dicembre.

26.4. A ciascuna udienza già fissata in calendario, e per la quale sia stata già stabilita la composizione del collegio, vengono assegnati con congruo anticipo, tenuto conto degli adempimenti connessi agli avvisi e alla predisposizione della relazione da parte dell'Ufficio del massimario, i ricorsi rimessi dalle singole sezioni ex art. 618 cod. proc. pen. o assegnati direttamente dal Primo Presidente ex art. 610, comma 2, cod. proc. pen.

26.5. Ai fini di quanto previsto da tale ultima disposizione, i magistrati dell'Ufficio dell'esame preliminare dei ricorsi penali (c.d. Ufficio spoglio) trasmettono tempestivamente al Primo Presidente le richieste di assegnazione alle Sezioni unite formulate dalle parti prima che il ricorso sia stato inserito nel ruolo di udienza sezionale ovvero segnalano al Primo Presidente la speciale importanza delle questioni implicate dal ricorso o la sussistenza di contrasti insorti tra le decisioni delle singole sezioni su una questione di diritto oggetto di un motivo di ricorso, tenendo conto, a tale ultimo riguardo, delle relazioni sui contrasti di giurisprudenza trasmesse dall'Ufficio del massimario e del ruolo.

26.6. La destinazione dei ricorsi a ciascuna udienza avviene a mano a mano che essi pervengono alla Cancelleria delle Sezioni unite penali ovvero direttamente al Primo Presidente.

26.7. Provvedono all'assegnazione degli affari ai collegi e dell'incarico di relatore il Primo Presidente o il Presidente Aggiunto a tal fine delegato o, in loro assenza, il più anziano nella funzione dei presidenti titolari di una delle sezioni penali.

26.8. Nel caso previsto dall'art. 618 cod. proc. pen. può essere disposta la restituzione di un ricorso alla sezione di provenienza solo nei casi previsti dall'art. 172 disp. att. cod. proc. pen.

26.9. E' di norma componente di ogni collegio il coordinatore delle Sezioni unite, e ne sono componenti, a turno, un presidente titolare di sezione, un presidente di sezione non titolare assegnato alle Sezioni unite, e altri cinque fra i magistrati assegnati alle Sezioni unite provenienti da ciascuna delle sezioni diverse da quella cui appartiene il presidente non titolare. Il componente del collegio che riveste la qualità di presidente di sezione non titolare deve essere individuato, salvo casi eccezionali che dovranno essere oggetto di specifica mo-

tivazione da parte del Primo Presidente o del Presidente Aggiunto, tra i presidenti di una sezione diversa da quella cui appartiene il componente avente la qualità di presidente titolare.

26.10. Dovrà essere di norma evitato che i presidenti di sezione o i consiglieri che abbiano preso parte quali componenti a una udienza delle Sezioni unite penali siano chiamati a partecipare alle udienze immediatamente successive, dovendo essere assicurata l'alternanza e la paritaria partecipazione alle udienze di tutti i componenti della medesima sezione.

26.11. L'incarico di relatore, per le questioni che investono profili di diritto sostanziale, dovrà essere di norma assegnato a un magistrato che faccia parte di una sezione nella cui competenza appartiene la materia controversa, evitando che si identifichi nell'estensore di una delle decisioni che hanno dato luogo al contrasto, fermo restando che deve essere in ogni caso assicurata la presenza nel collegio di magistrati appartenenti a sezioni che abbiano espresso orientamenti divergenti. Ai fini della scelta del relatore, va operata in linea di massima la rotazione fra i componenti, pur dovendosi privilegiare la specifica esperienza e competenza professionale del magistrato da designare in materia di diritto sostanziale e processuale nonché della circostanza rappresentata dall'aver lo stesso già trattato questioni analoghe.

26.12. Per ogni udienza sono designati due componenti supplenti, per il caso di documentato impedimento di un componente del collegio, individuati secondo un criterio automatico di rotazione fra tutti i componenti delle varie sezioni, esclusi i presidenti di sezione, tenuto conto degli impegni di udienza presso le rispettive sezioni. In caso di subentro di un supplente può verificarsi che non sia assicurata la presenza di un componente proveniente dalla stessa sezione cui appartiene il magistrato sostituito. Ove, per un qualche impedimento ostativo, debba essere sostituito il relatore, tale incarico può essere assegnato ad altro componente del collegio purché sia assicurato un tempo adeguato per lo studio del ricorso; altrimenti il ricorso, salve imprescindibili esigenze di urgenza, deve essere rinviato a nuovo ruolo. In caso di impedimento di uno dei supplenti, si procede alla sua sostituzione, rispettando sempre il criterio di rotazione, salve particolari ragioni di urgenza in relazione al tempo di comunicazione dell'impedimento e considerate le condizioni di reperibilità. Dovrà essere evitata la sostituzione di un supplente con un consigliere designato quale componente del collegio in una udienza già fissata nella sezione di provenienza.

26.13. Ai magistrati con incarico di relatore in una udienza delle Sezioni unite penali potrà essere assegnata nella singola sezione una udienza in meno nello stesso mese ovvero, ove ciò non sia possibile, in quello immediatamente successivo.

26.14. Nella formazione dei calendari di udienza e di composizione dei collegi delle singole sezioni penali dovrà essere di norma evitato che il magistrato tenga udienza o figuri come supplente nella singola sezione nel giorno antecedente o successivo a quello in cui lo stesso risulta impegnato quale componente in una udienza delle Sezioni unite e che nella stessa settimana tenga più di una udienza nella sezione ordinaria.

§ 27. — Regole particolari di formazione dei collegi e di forme di decisione: ricusazione e astensione di un componente delle Sezioni unite penali; ricorso straordinario per errore di fatto; correzione di errore materiale.

27.1. Nel caso di ricusazione di componenti delle Sezioni unite penali decide un collegio del quale non faccia parte il componente o i componenti ricusati. Ove sia possibile decidere nella stessa udienza, previa designazione del relatore, si provvede alla sostituzione mediante il primo supplente e, se ciò non bastasse, anche con il secondo.

27.2. Sull'astensione di componenti delle Sezioni unite si osservano le regole generali.

L'astensione del Primo Presidente non è soggetta ad alcun vaglio ed ha immediato effetto. In tal caso il Primo Presidente è sostituito dal Presidente Aggiunto o, in sua assenza, dal più anziano nella funzione dei presidenti titolari di una delle sezioni penali.

27.3. Nel caso di ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis cod. proc. pen. contro sentenze delle Sezioni unite penali, il ricorso è assegnato a un apposito collegio di cui non faccia parte alcuno dei componenti del collegio che ha emesso la sentenza impugnata, composto con consiglieri della medesima sezione di provenienza, in ordine di anzianità di permanenza nelle Sezioni unite. Al Primo Presidente, subentra il Presidente Aggiunto, o, in sua assenza, il più anziano nella funzione dei presidenti titolari di una delle sezioni penali diverso da quello che abbia fatto parte del collegio che ha emesso la decisione impugnata, e in ugual modo si provvede se deve essere rimpiazzato il Presidente Aggiunto o un presidente titolare. Tiene luogo del presidente di sezione non titolare un consigliere della medesima sezione, nell'ordine di anzianità sopra indicato.

27.4. Nel caso di procedura di correzione di errori materiali ex art. 130 cod. proc. pen. relativi a decisioni delle Sezioni unite penali, di essa è investito il primo collegio utile, e, se possibile, la relazione è affidata allo stesso componente estensore del provvedimento in cui, secondo la prospettazione, si è incorsi nell'errore materiale.

§ 28. — Affari da assegnare alle Sezioni unite penali.

- ricorsi rimessi dalle singole sezioni in presenza di contrasti di giurisprudenza, anche potenziali, a norma dell'art. 618 cod. proc. pen.;
- ricorsi assegnati dal Primo Presidente in presenza di questioni di speciale importanza o quando occorra dirimere contrasti insorti tra le decisioni delle singole sezioni, a norma dell'art. 610, comma 2, cod. proc. pen.;
- ricusazioni di componenti delle Sezioni unite penali;
- ricorsi straordinari per errore di fatto ex art. 625-bis cod. proc. pen. contro sentenze delle Sezioni unite penali;
- correzione di errori materiali ex art. 130 cod. proc. pen. relativi a decisioni delle Sezioni unite penali.

§ 29. — Disposizioni finali.

29.1. Per quanto non espressamente previsto si osservano le disposizioni tabellari previste per le sezioni penali.

PARTE TERZA
SETTORE CIVILE

I
DISCIPLINA GENERALE

§ 30. — *Criteri settoriali di formazione dei collegi.*

30.1. Nella composizione dei collegi, dev'essere assicurata la contemporanea partecipazione di due consiglieri in possesso di maggiore anzianità di servizio presso la sezione e di altri due consiglieri meno anziani.

30.2. A tali modalità può derogarsi motivatamente per la formazione di collegi destinati alla trattazione di materie specialistiche, osservando in tal caso criteri di rotazione tra i consiglieri specialisti della materia ed avendo cura di assicurare la contemporanea partecipazione di consiglieri non specialisti, al fine di consentire a questi ultimi di acquisire la necessaria esperienza e garantire il necessario ricambio.

30.3. Al fine di agevolare la definizione dell'arretrato o di far fronte alla particolare consistenza delle sopravvenienze in determinate materie, possono essere costituiti gruppi di lavoro coordinati da un presidente non titolare o da un consigliere anziano di comprovata esperienza, con il compito di procedere alla selezione dei ricorsi, agli accorpamenti ed alla formazione dei ruoli, nonché alla trattazione in pubblica udienza o in camera di consiglio. La costituzione del gruppo avrà luogo con decreto motivato del presidente titolare della sezione, da comunicarsi al Primo Presidente, osservando criteri che assicurino un'equilibrata composizione del gruppo per anzianità e la necessaria rotazione tra i consiglieri della sezione.

§ 31. — *Criteri di assegnazione degli affari ai collegi.*

31.1. Nell'assegnazione degli affari ai collegi, si tiene conto dell'ordine di iscrizione del ricorso nel ruolo generale, della data di inizio del processo di merito e delle esigenze di fissazione prioritaria o sincronica connesse alla trattazione dei seguenti affari:

1) ricorsi che per disposizione di legge o per la natura della controversia esigono sollecitata trattazione;

2) ricorsi che presentano questioni analoghe, in relazione alle quali risulta opportuno scongiurare il pericolo di contrasti e/o realizzare una maggiore produttività;

3) ricorsi che presentano questioni nuove suscettibili di riproporsi in un numero non trascurabile di controversie;

4) ricorsi che attengono a diritti fondamentali (ad es., compromissione della salute);

31.2. Ai predetti criteri può derogarsi per altre apprezzabili ragioni, da specificarsi puntualmente (ad es., anticipazione d'udienza motivata da validi motivi, riunione di cause, etc.).

31.3. I ricorsi trasmessi alla sezione, a seguito dell'esame preliminare presso la Sesta sezione, sono sottoposti al presidente titolare, il quale li esamina, con la collaborazione di consiglieri designati con decreto motivato, previo interpello, in base all'anzianità di servizio presso la sezione, alla specifica competenza ed esperienza nelle singole materie ed alla capacità di cogliere, già in sede di prima deliberazione, i tratti rilevanti di ciascun ricorso.

31.4. I ricorsi sono suddivisi per materia, sulla base delle indicazioni risultanti dallo spoglio, ed a ciascuno di essi viene attribuito un valore ponderale, sulla base dei seguenti criteri:

- valore ponderale 1: ricorsi aventi ad oggetto questioni di diritto già decise; vizi di motivazione; numero di motivi di ricorso non superiore a tre;

- valore ponderale 2: ricorsi che non siano riconducibili all'ipotesi precedente o a quella successiva;

- valore ponderale 3: ricorsi aventi ad oggetto questioni nuove o con i quali viene proposto un numero notevole di censure che investono punti autonomi della decisione e/o con notevole numero di parti aventi posizioni non omogenee;

- valore ponderale 4: ricorsi aventi ad oggetto questioni nuove di particolare difficoltà;

- valore ponderale 5: ricorsi di eccezionale difficoltà per la complessità della materia e/o del quadro normativo di riferimento.

31.5. A ciascun componente del collegio vengono assegnati ricorsi per un valore ponderale complessivo indicativamente non superiore ad 8 per ogni udienza, comunque superabile nel caso di ricorsi inammissibili o seriali, tali da richiedere una motivazione standard, ovvero per ragioni eccezionali.

31.6. Sulla base dei predetti criteri e del numero di consiglieri chiamati a comporre il collegio, i ricorsi vengono raggruppati in pacchetti di udienza, in numero pari a quello delle udienze fissate, avendo cura di assicurare l'omogeneità delle questioni da trattare in ciascuna udienza, per quanto possibile, ed un'equilibrata distribuzione del carico complessivo di lavoro della sezione.

31.7. Si procede infine all'abbinamento dei pacchetti ai collegi, tenendo conto della materia alla quale si riferiscono i ricorsi assegnati e della specializzazione dei consiglieri chiamati a comporre al collegio.

§ 32. — *Criteri di assegnazione degli affari ai relatori.*

32.1. I ricorsi assegnati al collegio, iscritti nel ruolo di udienza secondo l'ordine d'iscrizione nel ruolo generale, sono poi assegnati per la relazione ai singoli componenti del collegio secondo l'anzianità.

32.2. Al predetto criterio si fa eccezione nei seguenti casi:

a) in caso di rifissazione dell'udienza a seguito di rinvio a nuovo ruolo, il ricorso, se possibile, dev'essere assegnato al medesimo relatore;

b) in caso di fissazione della medesima udienza per ricorsi identici o simili ovvero attinenti alla medesima questione di fatto e/o di diritto, gli stessi possono essere assegnati al medesimo relatore o distribuiti tra quest'ultimo ed il consigliere che lo segua nell'ordine di anzianità;

c) in presenza di esigenze di servizio, ivi compresa la necessità di risolvere particolari questioni di diritto che inducono a tener conto della specifica qualificazione professionale e della particolare esperienza di determinati consiglieri.

32.3. Nel caso in cui più consiglieri siano in possesso di una competenza specifica nella materia che costituisce oggetto del ricorso, si segue nell'assegnazione il criterio dell'anzianità, salvo che la questione sia stata già esaminata da un determinato consigliere in qualità di relatore. In nessun caso è però consentita la destinazione di un consigliere alla trattazione di una determinata materia in via esclusiva.

32.4. In caso di eccezione al criterio di cui al comma 1, si fa luogo ad annotazione del motivo della deroga mediante le sigle "31 a", "31 b", "31 c", corrispondenti ai motivi di deroga di cui al secondo comma.

II
DISCIPLINA SEZIONALE

SEZIONE PRIMA

§ 33. — *Materie di competenza della Sezione.*

Acque	Inabilitazione
Adozione	Interdizione
Alimenti	Mandato di credito
Arbitrato	Materia elettorale
Azienda e Impresa	Matrimonio
Borsa	Minori
Cittadinanza	Opere dell'ingegno (beni immateriali)
Concorrenza e consorzi	Opere pubbliche
Contratti bancari	Personе fisiche e giuridiche
Diritto internazionale privato	Procedura civile (in genere, salvo esecuzione)
Diritto amministrativo	Responsabilità civile dei giudici, limitatamente ai ricorsi che riguardano i giudici della Terza sezione civile
Edilizia economica e popolare	Società
Equa riparazione, limitatamente ai ricorsi che riguardano la Seconda sezione civile	Stato civile
Espropriazione per pubblica utilità	Titoli di credito
Espulsione di cittadini stranieri	
Fallimento	
Filiazione	

SEZIONE SECONDA

§ 34. — *Materie di competenza della Sezione.*

Agenzia (tranne rito del lavoro)	Proprietà
Appalto	Provvedimenti disciplinari degli ordini professionali
Comunione - Condominio	Rendita perpetua e vitalizia
Deposito	Riforma fondiaria
Divisione	Sanzioni amministrative, escluse quelle in materia finanziaria, valutaria, di lavoro e di previdenza
Donazione	Servitù
Edilizia	Successioni
Enfiteusi	Superficie
Equa riparazione, tranne i ricorsi che riguardano la Seconda sezione civile	Trascrizione
Lavoro autonomo - Profess./onorari	Urbanistica
Mediazione	Usi civici
Mutuo	Usufrutto - Uso - Abitazione
Nuova opera - Danno temuto	Vendita - Permuta - Riporto
Patrocinio a spese dello Stato	
Possesso	

SEZIONE TERZA

§ 35. — *Materie di competenza della Sezione.*

Anticresi	Obbligazioni in genere
Arricchimento	Pagamento d'indebito
Assicurazione	Pegno
Contratti agrari	Prescrizione e decadenza
Contratto estimatorio	Privilegi
Contratti in genere	Promesse unilaterali
Diritto della navigazione	Responsabilità civile
Esecuzione forzata	Responsabilità civile dei giudici, tranne i ricorsi che riguardano giudici della Terza sezione civile
Fideiussione	Somministrazione
Gestione di affari	Spedizione
Gioco e scommessa	Transazione
Ipoteca	Trasporto
Locazioni e comodato	
Mandato - Commissione	
Cessione di beni ai creditori	

SEZIONE LAVORO

§ 36. — *Materie di competenza della Sezione.*

Lavoro	Sanzioni amministrative in materia di lavoro e previdenza
Previdenza e assistenza	Pubblico impiego
Diritto sindacale	

§ 37. — *Criteri sezionali di assegnazione degli affari ai collegi.*

37.1. Nell'assegnazione dei ricorsi, si attribuisce la precedenza:

- a) a quelli aventi ad oggetto i licenziamenti o le dimissioni che si assumono invalide;
- b) a quelli per i quali le parti abbiano prospettato particolari situazioni di urgenza positivamente riscontrate dal presidente titolare;
- c) ai ricorsi proposti a norma dell'art. 420-bis cod. proc. civ. ed ai ricorsi per revocazione proposti a norma dell'art. 391-bis cod. proc. civ.;
- d) ai ricorsi aventi ad oggetto peculiari questioni giuridiche che, per la loro complessità e per la loro diffusione presso i giudici di merito, è opportuno siano sollecitamente decise dalla Corte nell'esercizio del suo ruolo nomofilattico.

37.2. Una o più udienze mensili saranno dedicate alla trattazione dei ricorsi in materia di pubblico impiego contrattualizzato, previdenza sociale ed assistenza, per la quale si provvederà alla formazione di collegi specialistici con la partecipazione di almeno tre componenti, ivi compreso il presidente, in possesso di una specifica qualificazione e di una particolare esperienza in tali materie.

37.3. Altre due udienze mensili saranno riservate alla trattazione di ricorsi a carattere

seriale, per la quale si provvederà alla formazione di collegi con la partecipazione di consiglieri dotati di pregressa esperienza in ordine alle questioni da trattare.

37.4. La trattazione dei ricorsi a carattere seriale in cui sia parte la Poste Italiane S.p.a. (esclusi quelli che prospettino questioni giuridiche non ancora esaminate dalla Sezione) sarà concentrata in due udienze mensili, con l'assegnazione di tali ricorsi a due relatori per ciascuna udienza, designati tra i consiglieri in possesso di maggiore esperienza in materia.

37.5. I ricorsi che sollevino importanti questioni giuridiche e riguardino un elevato numero di controversie (pendenti dinanzi alla Corte di cassazione o ai giudici di merito) potranno essere assegnati coevamente a due diversi collegi, al fine di pervenire ad una decisione che coinvolga un ampio numero dei magistrati della Sezione e sia particolarmente idonea a dar luogo ad un indirizzo consolidato. Ove le medesime questioni, già decise da un collegio, vengano riproposte in sede di legittimità, potrà essere formato un apposito collegio, composto da alcuni dei consiglieri che abbiano partecipato alla precedente decisione e da altri ad essa estranei (individuati, nei relativi ambiti, mediante sorteggio), al fine di saggiare nella fase iniziale la validità e la tenuta dell'orientamento inizialmente espresso

SEZIONE QUINTA

§ 38. — *Materie di competenza della Sezione.*

Tributi in genere
Tributi erariali diretti
Tributi locali

Contributi dei consorzi obbligatori
Sanzioni amministrative in materia finanziaria, tributaria e valutaria

SEZIONE SESTA

§ 39. — *Criteri di coassegnazione dei magistrati.*

39.1. La Sesta sezione, alla quale è demandata la verifica preliminare prevista dall'art. 376, primo comma, cod. proc. civ., si articola in cinque sottosezioni, ciascuna corrispondente ad una sezione semplice e formata da presidenti di sezione non titolari e consiglieri appartenenti alla stessa, di regola in regime di coassegnazione. Alla Sesta sezione possono essere destinati anche presidenti di sezione non titolari, per l'esercizio delle funzioni di coordinatore.

39.2. Il numero dei consiglieri coassegnati alla Sezione ed a ciascuna sottosezione è determinato annualmente con decreto motivato del Primo Presidente tenendo conto del numero dei ricorsi pendenti e delle prevedibili sopravvenienze, nonché del numero di consiglieri necessario per il funzionamento delle corrispondenti sezioni semplici e delle esigenze di definizione dell'arretrato.

39.3. La coassegnazione è disposta per ciascuna sottosezione con decreto motivato del Primo Presidente, su parere del Consiglio Direttivo, sentito il presidente titolare di ciascuna sezione ed il presidente della Sesta sezione, previo interpello tra i consiglieri appartenenti alla corrispondente sezione semplice. In assenza di aspiranti, la designazione ha luogo d'ufficio tra i consiglieri appartenenti alla corrispondente sezione semplice.

39.4. Nella scelta, si tiene conto della specializzazione degli aspiranti e dell'esperienza dagli stessi maturata nell'esercizio delle funzioni di legittimità, nonché della capacità di indi-

viduare prontamente le questioni proposte con il ricorso e di fornirvi risposta con motivazione sintetica, al fine di assicurare una rapida trattazione dei ricorsi, mediante la sollecita definizione di quelli inammissibili, manifestamente fondati o manifestamente infondati e la pronta trasmissione degli altri alle sezioni semplici.

39.5. La coassegnazione ha la durata di almeno due anni, nel corso dei quali il consigliere continua a prestare servizio presso la sezione di appartenenza, partecipando di regola a non più di due udienze pubbliche al mese.

39.6. A ciascuna sottosezione è preposto, in qualità di coordinatore, un presidente non titolare di sezione o un consigliere designato dal Primo Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, il presidente della corrispondente sezione semplice ed il presidente della Sesta sezione, previo interpello tra i presidenti non titolari ed i consiglieri appartenenti alla corrispondente sezione semplice, tenendo conto, in particolare, dell'esperienza maturata presso la Sesta sezione. Il presidente della Sesta sezione può delegare al coordinatore la nomina dei relatori, la formazione dei collegi, la fissazione delle adunanze previste dall'art. 380-bis cod. proc. civ. e delle udienze pubbliche, nonché l'adozione dei provvedimenti di rimessione dei ricorsi alle sezioni semplici.

§ 40. — *Criteri particolari di assegnazione degli affari ai relatori.*

40.1. Tutti i ricorsi aventi ad oggetto materie non rientranti nella competenza delle Sezioni unite sono assegnati automaticamente alla Sesta sezione, e distribuiti tra le singole sottosezioni in base alla ripartizione delle competenze prevista per le sezioni semplici.

40.2. Per ogni fascicolo, al momento del deposito del ricorso e dell'iscrizione a ruolo, viene creato un documento elettronico, da inserirsi nel Sistema Informatico della Corte (SIC), nel quale vengono registrate tutte le informazioni che si acquisiscono o si formano nelle fasi successive di lavorazione.

40.3. La parte che iscrive la causa a ruolo deve compilare un modulo a lettura ottica (predisposto tenendo conto dell'elenco delle voci e degli schemi di classificazione, e quindi con indicazione di una o più parole chiave), contenente l'indicazione del nome delle parti, dei dati di identificazione del provvedimento impugnato, del numero dei motivi e del sommario delle questioni proposte, con indicazione, se del caso, delle norme della cui applicazione si tratta.

40.4. I fascicoli, una volta smistati dalla cancelleria alle singole sottosezioni, sono trasmessi al coordinatore di ciascuna sottosezione, il quale, dopo averli divisi per materia, all'inizio di ogni mese provvede ad assegnarli ai consiglieri specialisti di ciascuna materia.

40.5. I consiglieri procedono allo spoglio, all'esito del quale redigono la relazione di cui all'art. 380-bis cod. proc. civ. o il provvedimento di rimessione alla sezione semplice. In tale fase, le informazioni fornite dalla parte devono essere arricchite mediante la predisposizione di sommarietti più analitici, al fine di consentire, attraverso l'utilizzazione di un motore di ricerca, l'individuazione in via informatica di cause seriali e/o di questioni nuove che consigliano, per esigenze nomofilattiche, una trattazione prioritaria.

40.6. I ricorsi in materia di licenziamento cui si applica l'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificata dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, e quelli proposti a norma dell'art. 420-bis cod. proc. civ. e dell'art. 64 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, dopo l'iscrizione a ruolo e non appena scaduti i termini per il deposito del controricorso, sono immediatamente trasmessi alla Sottosezione lavoro, che, compiuto lo spoglio, provvede a trasmetterli senza ritardo alla Sezione lavoro.

§ 41. — *Criteri particolari di formazione dei collegi.*

41.1. Il presidente della Sesta sezione o i coordinatori all'uopo delegati formano i ruoli delle udienze camerali, accorpendo i ricorsi che prospettino questioni identiche o affini o inerenti alle stesse materie, ed includendo nei collegi, come relatori, i consiglieri che abbiano predisposto le corrispondenti relazioni di cui all'art. 380-bis cod. proc. civ.

41.2. Le udienze tematiche sono presiedute da un magistrato specialista della materia e sono trattate da un collegio composto da magistrati specialisti e non specialisti, in modo da assicurare un graduale ricambio nella composizione della sottosezione. Le questioni di natura esclusivamente processuale possono essere trattate da collegi composti da consiglieri delle diverse sottosezioni.

41.3. In caso di assenza o impedimento di uno dei componenti del collegio, la sostituzione, ove non possa provvedersi mediante l'utilizzazione della riserva, è disposta dal Presidente della Sesta Sezione mediante la designazione di altro magistrato appartenente alla medesima ed in subordine ad altra sottosezione, ed in via ulteriormente gradata dal Primo Presidente mediante la designazione di altro magistrato appartenente alla corrispondente sezione semplice.

41.4. Un'udienza mensile sarà dedicata, in via non esclusiva, alla trattazione delle controversie in materia di licenziamento cui è applicabile l'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificata dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, nonché dei ricorsi proposti a norma dell'art. 420-bis cod. proc. civ. o dell'art. 64 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

41.5. Per tutto quanto non espressamente previsto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative all'assegnazione degli affari ed alla formazione dei collegi delle sezioni semplici.

**PARTE QUARTA
SETTORE PENALE**

**I
DISCIPLINA GENERALE**

§ 42. — *Criteri settoriali di formazione dei collegi.*

42.1. I collegi delle sezioni penali devono essere composti mediante l'utilizzazione di un programma informatico, che operi sulla base dei dati fissati dal presidente titolare in esordio della procedura e che faccia applicazione dei criteri indicati in seguito.

42.1.1. Sulla base del numero di udienze programmate per il semestre il presidente titolare stabilisce quanti e quali magistrati debbano nel semestre essere chiamati a funzioni di presidenza.

42.1.2. Vengono quindi individuati i presidenti nelle singole udienze, secondo il seguente schema: prima udienza della prima settimana il presidente titolare, udienze successive della prima settimana i presidenti non titolari in ordine decrescente di anzianità, quindi, ed eventualmente, i due magistrati più anziani della sezione, poi ed eventualmente, gli ulteriori magistrati (sempre in ordine decrescente di anzianità), fino ad esaurire l'elenco formato a mente del punto 42.1.1. La successiva sequenza viene ripresa saltando, di regola, il presidente titolare. L'ulteriore sequenza comprende il presidente titolare, e così via. Man mano che i singoli cumulano il numero di udienze loro richiesto per il semestre vengono esclusi dalle sequenze. Nel caso i presidenti individuati abbiano espresso gradimento per l'accorpamento delle udienze, saranno designati per l'udienza immediatamente successiva a quella di prima individuazione, purché compresa nella stessa settimana, con salto nella sequenza. Salve motivate eccezioni, la presidenza delle udienze tematiche è assicurata dal presidente titolare o dal presidente non titolare delegato al settore specialistico.

42.1.3. Al fine di designare gli ulteriori componenti dei collegi l'organico della sezione è riprodotto in un elenco che comprende tutti i magistrati in ordine decrescente di anzianità. I collegi sono formati indicando, nella prima udienza, il magistrato più anziano dell'elenco, il meno anziano ed i due magistrati che si trovano in posizione intermedia e procedendo, così, nelle successive udienze seguendo l'elenco dagli estremi verso il centro e dal centro verso gli estremi (a fini di esemplificazione si consideri un elenco comprendente venti magistrati. Al collegio del primo giorno sono assegnati i magistrati dei nn. 1 e 20 dell'elenco, cioè il più anziano e il più giovane, nonché quelli dei nn. 10 e 11, cioè quelli posti immediatamente a valle ed a monte di una ideale linea mediana. Al secondo collegio sono assegnati i nn. 2 e 19, cioè si muove dagli estremi verso il centro, nonché i nn. 9 e 12, cioè si muove dal centro verso gli estremi. Terzo collegio: nn. 3 e 18, nonché 8 e 13. Terminata la serie, si riprende con lo stesso criterio). Per le udienze tematiche si tiene conto altresì dei criteri indicati nel § 14 (modalità per assicurare l'uniformità interna della giurisprudenza).

42.1.4. Qualora la sequenza conduca ad individuare come componente del Collegio un magistrato più anziano del presidente designato, la designazione cade sul magistrato immediatamente meno anziano di questi, con recupero immediato della sequenza.

42.1.5. Qualora l'applicazione del meccanismo comporti per un determinato collegio la duplice designazione di uno stesso nominativo, l'indicazione cade sul magistrato immediatamente successivo nella sequenza, con recupero del nominativo in questione per il collegio immediatamente successivo, e quindi con ripresa dell'ordinaria sequenza.

42.1.6. Nelle sequenze sopra indicate, il magistrato che debba recuperare una udienza

viene inserito nel primo collegio in cui compare il magistrato che lo ha sostituito.

42.1.7. Nelle sequenze sopra indicate, i magistrati anziani chiamati a funzioni di presidenza nel corso del semestre sono saltati, una volta ogni due, per un numero di sequenze corrispondente a quello delle udienze presiedute.

42.1.8. I magistrati che formalizzano la richiesta di accorpamento sono indicati anche per l'udienza immediatamente successiva a quella loro assegnata secondo il criterio sequenziale, purché la seconda udienza sia compresa nella stessa settimana della prima. Sono saltati nella sequenza successiva.

42.1.9. I magistrati che devono celebrare un numero di udienze inferiori a quello degli altri sono saltati in una sequenza su quattro (in caso di esonero al 25%), in una sequenza su due (in caso di esonero al 50%), oppure in due sequenze su tre (esonero al 75%).

42.1.10. I riequilibri del carico di udienze implicati dai provvedimenti presidenziali di deroga (ad esempio finalizzati alla ricomposizione di collegi per prosecuzioni) sono attuati, per i magistrati gravati da udienze aggiuntive, mediante salto in una o più sequenze del semestre successivo a quello di attuazione del maggior carico. Per i magistrati esclusi dal collegio in forza del medesimo provvedimento il riequilibrio è attuato nel semestre successivo, a mezzo di assegnazione di due udienze consecutive in occasione della prima sequenza utile.

42.2. Fino a quando non sarà completato il programma informatico sarà adottata una procedura semplificata, secondo lo schema seguente:

42.2.1. Si applicano le procedure di cui ai numeri 42.1.1, 42.1.2, 42.1.3, 42.1.8, 42.1.9 e 42.1.10, salvo che per gli accorpamenti (dal punto di vista materiale, si provvede semplicemente a predisporre un calendario delle udienze in bianco ed una lista dei presidenti e dei magistrati in ordine di anzianità. Il calendario viene progressivamente riempito, giorno per giorno, scorrendo la lista e "saltando" nelle sequenze quando richiesto, con l'ausilio di semplici appunti progressivamente apposti sulla stessa lista, il presidente titolare, i magistrati con esonero, ecc.).

42.2.2. Si verifica, sulla base di questa prima stesura, che non sussistano le situazioni indicate ai numeri 42.1.4 e 42.1.5. Ove sussistano, si praticano "a mano" gli scambi indicati nelle relative previsioni.

42.2.3. Sulla base della stesura così ottenuta, si procede agli accorpamenti. Si considera il più anziano tra i magistrati che li abbiano richiesti e si identifica la sua prima udienza. Ove questa cada tra il lunedì ed il giovedì, egli è inserito nel collegio del giorno immediatamente successivo, altrimenti è inserito nel collegio del giorno immediatamente precedente. Il suo nome viene indicato al posto di quello del magistrato della fascia di anzianità più prossima alla sua (nel caso dei presidenti, al posto di quello del presidente) ed il nome di questi viene sostituito a quello dell'interessato nella prima udienza in cui compaia secondo la sequenza originale. Si passa dunque alla posizione del magistrato con udienze accorpate di anzianità immediatamente inferiore, e così via.

42.3. Il presidente titolare della sezione può derogare ai criteri sopra indicati ed alle designazioni che scaturiscono dalla procedura automatica, con provvedimento motivato, al fine di fronteggiare evenienze di carattere eccezionale o per assicurare la continuità di un determinato collegio per la trattazione di procedimenti complessi.

§ 43. — *Assegnazione dei ricorsi.*

43.1. I procedimenti, dopo la registrazione, vengono trasmessi alle diverse sezioni competenti secondo i criteri tabellari vigenti.

§ 44. — *Esame preliminare dei ricorsi.*

44.1. Presso ciascuna sezione è costituito l'ufficio esame preliminare dei ricorsi del quale fanno parte di regola non meno di quattro e non più di sei consiglieri nominati con decreto del Primo Presidente, che abbiano maturato un'anzianità di due anni nella Corte e di almeno un anno presso la sezione i quali provvedono all'esame dei procedimenti assegnati alla sezione.

44.2. La designazione dei consiglieri avviene su proposta del presidente titolare della sezione, previo interpello di tutti i magistrati della sezione.

44.3. I consiglieri provvedono all'esame preliminare dei ricorsi assegnati alle rispettive sezioni individuando i ricorsi da trasmettere alla Settima sezione. Ove non rilevino una causa di inammissibilità, verificata la competenza interna della sezione, provvedono ad attribuire a ciascun ricorso un "valore ponderale di difficoltà" e individuano i termini di custodia cautelare e di prescrizione.

44.4. Per la determinazione del "valore ponderale di difficoltà" viene indicato sulla copertina del fascicolo un numero, secondo una scala crescente di difficoltà da 1 ad 8. I valori ponderali sono attribuiti secondo i seguenti criteri:

- valore ponderale 1: procedimenti nei quali vi sia un solo ricorrente che propone una sola questione giuridica di agevole soluzione;
- valore ponderale 2: procedimenti concernenti due o più ricorrenti che propongono una o più questioni giuridiche di agevole soluzione;
- valore ponderale 3: procedimenti relativi ad un ricorrente che propone una questione giuridica ritenuta complessa o nuova;
- valore ponderale 4: procedimenti con più ricorrenti che propongono una o più questioni giuridiche complesse o nuove;
- valore ponderale 5: procedimenti con uno o più imputati che propongono una o più questioni giuridiche nuove o particolarmente complesse;
- valore ponderale 6: procedimenti complessi da cinque a dieci ricorrenti;
- valore ponderale 7: procedimenti da undici a trenta ricorrenti;
- valore ponderale 8: procedimenti da trentuno ricorrenti in su.

44.5. Il coefficiente numerico per la determinazione del valore ponderale può subire un incremento da una a due unità tenuto conto:

- a) della mole dei documenti da esaminare ;
- b) della presumibile presenza del numero dei difensori in udienza;
- c) della complessità delle fonti, ivi comprese quelle internazionali
- d) del numero delle parti diverse dall'imputato;
- e) della novità della materia.

44.6. Nell'esame dei ricorsi i consiglieri segnalano infine al Primo Presidente le questioni da rimettere alle Sezioni unite ai sensi dell'art. 610, comma 2, cod. proc. pen. secondo quanto indicato al § 28.

§ 45. — *Inammissibilità dei ricorsi.*

45.1. Qualora i magistrati dell'ufficio esame preliminare dei ricorsi rilevino una causa di inammissibilità dei ricorsi provvedono all'inoltro dei relativi fascicoli alla Settima sezione penale.

§ 46. — *Partecipazione alle udienze.*

46.1. Ciascun consigliere dell'ufficio esame preliminare dei ricorsi dovrà partecipare di

regola ad almeno due udienze mensili presso la sezione e ad una presso la Settima sezione penale ed ha un esonero dal lavoro sezionale pari al 25%.

§ 47. — *Coordinamento dell'attività dei magistrati dell'ufficio esame preliminare dei ricorsi.*

47.1. Il Primo Presidente provvede con decreto motivato alla nomina del coordinatore dell'ufficio esame preliminare dei ricorsi il quale espleta l'attività di raccordo tra i singoli magistrati incaricati ed il Primo Presidente secondo le modalità indicate nel decreto del 23 dicembre 2002. Il coordinatore svolge altresì l'incarico di referente della Cancelleria Centrale Penale. L'individuazione avviene di regola tra i magistrati che abbiano maturato almeno dieci anni di servizio presso la Corte e che abbiano già svolto l'incarico di magistrato addetto all'ufficio esame preliminare dei ricorsi.

47.2. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile per una sola volta.

47.3. I consiglieri addetti all'esame preliminare dei ricorsi tengono periodiche riunioni col Primo Presidente con la partecipazione del presidente della Settima sezione penale e del coordinatore dell'ufficio spoglio per l'opportuno raccordo e per discutere le questioni relative all'incarico svolto.

§ 48. — *Formazione dei ruoli di udienza.*

48.1. Il presidente titolare di ogni sezione, esclusa la Settima, cura la formazione di un elenco dei procedimenti pendenti, antepoendo quelli individuati come urgenti perché relativi ad imputati detenuti o reati prossimi alla prescrizione ovvero per altre rilevanti ragioni indicate con provvedimento motivato. Si considerano sempre urgenti anche i procedimenti rinviati per impedimento del relatore o per altre cause e destinati alla riassegnazione secondo le regole tabellari vigenti.

48.2. Ultimata la lista dei procedimenti urgenti, che vengono ordinati per anzianità decrescente, l'elenco prosegue con gli ulteriori procedimenti pendenti, a loro volta ordinati secondo l'ordine crescente di iscrizione a ruolo.

48.3. Per i procedimenti con numero di ricorrenti pari o superiore a 30 o comunque particolarmente complessi il presidente di sezione, con decreto motivato, può disporre che l'assegnatario sia sostituito, nella udienza che precede o nelle udienze che seguono a quella di trattazione dal supplente di turno cui andranno assegnati i relativi ricorsi.

48.4. Il presidente titolare o il presidente di sezione delegato, sulla base delle indicazioni concernenti i valori ponderali dei ricorsi, provvede alla formazione dei ruoli concentrando ove possibile nella medesima udienza le questioni riconducibili ad una medesima area tematica o che presentino questioni affini per le quali si renda comunque opportuna la definizione unitaria.

§ 49. — *Criteri per l'assegnazione degli affari ai relatori.*

49.1. Per le sezioni penali diverse dalla Settima, il presidente - valutata la consistenza qualitativa e quantitativa delle pendenze e delle prevedibili sopravvenienze - individua con congruo anticipo, per il periodo di un semestre, le udienze da riservare in tutto o in parte ai procedimenti da trattare in pubblica udienza, quelle da riservare in tutto o in parte ai procedimenti da trattare in camera di consiglio (partecipata e non), ed una udienza da riservare per gli affari urgenti che si rendesse necessario fissare nel corso del periodo di riferimento.

49.2. Il ruolo della prima udienza del periodo di riferimento viene determinato seguendo la lista delle relative pendenze urgenti, a partire da quella di più remota iscrizione, fino al limite di carico, dopo di che si procede con l'udienza immediatamente successiva. Ultimata

con le udienze più prossime l'assegnazione dei procedimenti urgenti, e seguendo l'elenco allo scopo predisposto, vengono progressivamente assegnati gli ulteriori procedimenti, fino all'esaurimento delle udienze disponibili per il periodo di riferimento.

49.3. Per i ricorsi particolarmente urgenti sopravvenuti nel corso del trimestre - che sia assolutamente necessario fissare prima ed indipendentemente dalla formazione della lista dei procedimenti urgenti per il trimestre successivo - il presidente, con provvedimento motivato, dispone l'assegnazione nella udienza previamente riservata ai processi indifferibili, individuando il consigliere relatore nell'ambito dei magistrati del collegio già formato, secondo l'ordine decrescente di anzianità, tenendo conto di un elenco nel quale sono riportati, per ciascun mese, i procedimenti con valore ponderale da 4 in su assegnati a ciascun relatore.

49.4. Presso ciascuna sezione il presidente cura l'impianto di un apposito registro denominato "registro sezionale dei ricorsi di maggiore rilevanza" nel quale devono essere annotati i ricorsi che abbiano un peso ponderale da 4 in su o che presentino aspetti di particolare delicatezza nonché indicato anche il nominativo del relatore.

49.5. Per ogni udienza ordinaria, vengono assegnati e fissati affari qualitativamente e quantitativamente rapportati all'entità dei procedimenti pendenti in sezione.

49.6. Nelle udienze in cui viene fissata la trattazione di procedimenti con valore ponderale 7 o 8 con più di trenta ricorrenti, potranno essere fissati anche altri ricorsi, purché di valore ponderale 1 o 2, preferibilmente da discutere in camera di consiglio non partecipata. Per i processi di valore ponderale 7 o 8 possono essere designati anche due relatori.

49.7. Il primo procedimento della sequenza viene assegnato al più anziano dei componenti del collegio, ed i successivi tre vengono attribuiti agli ulteriori tre relatori, in ordine decrescente di anzianità.

49.8. Per i procedimenti successivi viene individuato il magistrato il cui carico d'udienza presenta il valore ponderale più basso fino a quando tutti i quattro relatori abbiano raggiunto il carico massimo alla luce delle disposizioni che precedono. In caso di pari valore, vale l'ordine decrescente di anzianità.

49.9. Se la sequenza indica un procedimento con l'assegnazione del quale anche il meno gravato dei magistrati del collegio supera il limite di carico per l'udienza, vengono assegnati i procedimenti successivi con indice compatibile, fino alla realizzazione del carico massimo individuale e collettivo. Il procedimento od i procedimenti scartati sono recuperati, in ordine di iscrizione, per l'udienza immediatamente successiva.

49.10. Nel caso di udienze destinate tanto alla trattazione di ricorsi in pubblica udienza quanto alla trattazione di ricorsi in camera di consiglio partecipata o non, si procede, con il metodo sopra descritto, prima alla assegnazione dei ricorsi da trattare in pubblica udienza e poi alla assegnazione dei ricorsi da trattare in camera di consiglio, rispettando, per ciascuna categoria, il limite di carico stabilito per il trimestre di riferimento.

49.11. L'assegnazione ad un magistrato di un ricorso cui siano collegati procedimenti da definire mediante la soluzione di identiche questioni giuridiche comporterà l'assegnazione automatica, al medesimo consigliere, di tutti i procedimenti collegati, anche oltre il limite di carico per singola udienza, salva diversa e motivata disposizione del presidente, volta anche a non attribuire ad uno stesso magistrato un numero eccessivo di ricorsi. Nel caso di gruppi di procedimenti come sopra formati si provvederà ad un'assegnazione che non faccia pervenire più di un gruppo in capo allo stesso magistrato. Salva diversa disposizione, il valore ponderale di tali ultimi procedimenti non viene considerato dal sistema nella prosecuzione delle operazioni di assegnazione.

49.12. E' ammessa la deroga ai criteri sopra indicati, mediante provvedimento specifi-

camente motivato del presidente della sezione, per esigenze di nomofilachia, di buona organizzazione o di adeguamento ad altre norme di legge.

49.13. I ricorsi che non possono essere trattati nel corso dell'udienza di fissazione per assenza del relatore restano assegnati, per la trattazione in altra udienza, al medesimo relatore, salvo che questi lasci definitivamente la sezione di appartenenza e salva la ricorrenza di eccezionali ragioni di deroga, da specificare nell'apposito provvedimento per la nuova assegnazione del procedimento.

49.14. Il rinvio deve essere effettuato, possibilmente, per una udienza in cui figurino un collegio con gli stessi magistrati dell'udienza di prima fissazione e, in ogni caso, con lo stesso relatore e lo stesso presidente, aggiungendo il ricorso a quelli già fissati. Nel caso in cui il procedimento sia di rilevante complessità, o comunque di valore ponderale pari o superiore a quattro, o sussistono ragioni di urgenza della celebrazione, è fissata per la trattazione apposita udienza straordinaria.

49.15. Nell'udienza straordinaria non sono trattati ulteriori procedimenti, salva espressa e motivata deroga da parte del presidente titolare della sezione ed acquisito il preventivo parere del presidente del collegio.

49.16. Fuori dai casi indicati il ricorso è assegnato in altra udienza del successivo periodo di riferimento secondo i criteri generali con la procedura di assegnazione degli affari urgenti.

49.17. Nel caso in cui più consiglieri siano in possesso di una competenza specifica nella materia che costituisce oggetto del ricorso, si segue nell'assegnazione il criterio dell'anzianità, salvo che la questione sia stata già esaminata da un determinato consigliere in qualità di relatore. In nessun caso è però consentita la destinazione di un consigliere alla trattazione di una determinata materia in via esclusiva.

II

DISCIPLINA SEZIONALE

§ 50. — *Materie di competenza delle sezioni ordinarie.*

SEZIONE PRIMA

- delitti contro la personalità dello Stato (artt. 241-313 cod. pen.) eccettuati i reati di cui al § 54;
- contravvenzioni concernenti la tutela preventiva dei segreti (artt. 682-685 cod. pen.), in relazione ai delitti di cui agli artt. 260-263;
- reati in materia di fascismo (L. 20 giugno 1952 n. 645), reati in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa (L. 13.10.1975, n. 654 e D.L. 26.4.1993, n. 122, convertito in legge 25.6.1993, n. 205) e reato di genocidio (L. 9 ottobre 1967, n. 962);
- delitti contro l'ordine pubblico (artt. 414-421 cod. pen.), eccettuati quelli di cui agli artt. 416, 416-bis, 416-ter (v. punto B.1.), ma compreso l'art. 416 cod. pen., quando il reato fine più grave è di competenza della sezione;
- delitti in materia di associazioni segrete (L. 25.1.1982, n. 17) e di carattere militare (D.L. 14 febbraio 1948, n. 43);
- delitti contro l'incolumità pubblica (artt. 422-448 cod. pen.), escluso l'incendio boschivo colposo di cui all'art. 423-bis, comma 2, ed escluso il delitto di strage compreso sub B1);
- delitti contro la persona (limitatamente agli artt. 575-579 cod. pen.);

- delitti di tratta di persone e acquisto e alienazione di schiavi (artt. 601 e 602);
- contravvenzioni concernenti l'ordine pubblico e la tranquillità pubblica (artt. 650-671 cod. pen.);
- contravvenzioni concernenti armi ed esplosivi (artt. 695-704 cod. pen.), e reati previsti da leggi speciali in materia, nonché il delitto di ricettazione quando riguarda armi, munizioni o esplosivi;
- delitti e contravvenzioni previsti da leggi speciali in materia di pubblica sicurezza interna e internazionale e ordine pubblico nonché contravvenzioni alla legge di P.S.;
- contravvenzioni concernenti l'incolumità pubblica (artt. 672-681 cod. pen., esclusa la contravvenzione prevista dall'art. 674 cod. pen.);
- reati in materia di immigrazione;
- conflitti di giurisdizione e di competenza e provvedimenti in materia di assistenza giudiziaria di cui all'art. 724, comma 1-bis, cod. proc. pen.;
- provvedimenti concernenti misure di sicurezza;
- provvedimenti emessi dai giudici militari anche in sede di rinvio;
- ricorsi in materia di renitenza alla leva militare e rifiuto del servizio militare (DPR 14.2.1964, n. 237; L. 15.12.1972, n. 772; L. 8.7.1998, n. 230);
- ricorsi in materia di esecuzione penale, esclusi quelli riguardanti le esecuzioni relativi alla legislazione speciale di competenza della Terza sezione penale;
- ricorsi in materia di ordinamento penitenziario;
- ricorsi avverso provvedimenti pronunciati a seguito di cassazione con rinvio della Quinta sezione penale, sempreché l'annullamento non sia stato determinato da ragioni esclusivamente processuali senza alcuna valutazione sul merito del ricorso.

SEZIONE SECONDA

- delitti contro il patrimonio previsti dagli artt. da 627 a 648-ter cod. pen. (escluso quello di cui all'art. 630: v. sub punto B1, nonché escluso quello previsto dall'art. 648 cod. pen. nei casi in cui il delitto di ricettazione è di competenza della Prima o della Terza sezione penale);
- reati previsti da leggi speciali in materia di ricettazione, riciclaggio e reimpiego di valori, nonché reati in materia di possesso e trasferimento di valori;
- contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio (artt. 705-713 cod. pen.);
- associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.) quando il reato fine più grave è di competenza della sezione;
- ricorsi avverso provvedimenti pronunciati a seguito di cassazione con rinvio della Sesta Sezione penale, sempreché l'annullamento non sia stato determinato da ragioni esclusivamente processuali senza alcuna valutazione sul merito del ricorso.

SEZIONE TERZA

- reato di cui all'art. 349 cod. pen.;
- delitti contro il sentimento religioso o la pietà dei defunti (artt. 402-413 cod. pen.);
- associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.) quando il reato fine più grave è di competenza della sezione;

- delitti di violenza sessuale (artt. 416 co. 7; 414 bis; 609 bis-609 undecies cod. pen.) e contro la moralità pubblica ed il buoncostume (artt. 527-529 cod. pen.);
- delitti contro la personalità individuale previsti dagli artt. da 600-bis a 600-septies cod. pen.;
- reati previsti dalla legge 19.2.2004, n. 40;
- reati previsti dalla legge 20.2.1958, n. 75;
- contravvenzione prevista dall'art. 659 cod. pen.;
- contravvenzione prevista dall'art. 674 cod. pen.;
- contravvenzione concernente la tutela della riservatezza (art. 734-bis cod. pen.);
- contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi (artt. 718-726 cod. pen.);
- reati in materia di violenza in occasione di manifestazioni sportive e ricorsi in tema di prevenzione della violenza sportiva (L. 401/ 89, D.L. n. 336/2001 conv. in L. 377/2001 e successive modificazioni);
- contravvenzioni concernenti la polizia sanitaria (artt. 728 e 730 cod. pen.);
- contravvenzioni concernenti l'attività sociale della pubblica amministrazione (artt. 731, 733, 734 cod. pen.);
- violazione delle leggi doganali e sui monopoli, nonché di tutte le leggi tributarie e finanziarie, anche se connesse con il delitto di associazione a delinquere (art. 416 cod. pen.);
- reati in materia di diritto di autore previsti dalla legge n. 633/1941 e il delitto di ricettazione nei casi in cui riguarda la detta materia;
- reati in materia di beni culturali ed ambientali;
- reati in materia di inquinamento e rifiuti;
- reati in materia di edilizia ed urbanistica;
- reati in materia di navigazione area e marittima;
- reati in materia di commercio ed in materia sanitaria;
- reati in materia di caccia e pesca;
- reati concernenti la disciplina degli alimenti e delle etichettature;
- delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio (artt. 499-518 cod. pen.) e reati previsti da leggi speciali in materia;
- reati concernenti violazioni in materia d'approvvigionamenti e consumi;
- reati previsti dal d.lgs 12.1.2007, n. 11 (disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento CE n. 1236/2005, concernente il commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, la tortura o altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti);
- ricorsi in materia di esecuzione relativa alla legislazione speciale di competenza della sezione;
- i ricorsi per il reato di cui all'art. 323 cod. pen. e in tema di reati di falso quando sono in connessione con reati previsti dalla legislazione in materia di inquinamento e rifiuti, nonché di edilizia ed urbanistica;
- reati di maltrattamento o impiego illecito di animali;
- reati di cui agli artt. 727-bis e 733 bis cod. pen.;
- reati in materia di sicurezza dei giocattoli;
- reati in materia di sostanze stupefacenti e misure di prevenzione di cui all'art. 75 bis DPR n. 309 del 1990, per i soli ricorsi che pervengono nel terzo quadrimestre dell'anno;
- tutti gli affari penali non rientranti nella competenza di altre sezioni, perchè non espressamente previsti;
- ricorsi avverso provvedimenti pronunciati a seguito di cassazione con rinvio della Quarta

sezione penale, sempreché l'annullamento non sia stato determinato da ragioni esclusivamente processuali senza alcuna valutazione sul merito del ricorso.

SEZIONE QUARTA

- delitti colposi di comune pericolo (reati previsti dagli artt. 423-bis, comma 2, e 449-452 cod. pen.);
- reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis cod. pen.)
- reati colposi (tranne quelli attribuiti alle altre sezioni);
- delitti di furto (artt. 624-624 bis-625-626 cod. pen.) per i soli ricorsi che sopravvengono nel secondo quadrimestre dell'anno;
- associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.) quando il reato fine più grave è di competenza della sezione;
- reati in materia di circolazione stradale;
- reati previsti dalle leggi sul trasporto;
- reati in materia di stupefacenti e misure di prevenzione di cui all'art. 75 bis DPR n. 309 del 1990, per i soli ricorsi che pervengono nel primo quadrimestre dell'anno;
- ricorsi relativi a riparazione di errori giudiziari e riparazione per ingiusta detenzione;
- ricorsi in materia di patrocinio dei non abbienti;
- ricorsi in materia di liquidazione dei compensi ai difensori di ufficio, ai periti, consulenti tecnici d'ufficio, ai custodi e agli altri ausiliari del giudice;
- ricorsi avverso provvedimenti pronunciati a seguito di cassazione con rinvio dalla Terza sezione penale, sempreché l'annullamento non sia stato determinato da ragioni esclusivamente processuali senza alcuna valutazione sul merito del ricorso.

SEZIONE QUINTA

- delitti contro la fede pubblica (artt. 453-497 cod. pen.); eccetto i casi in cui vi sia connessione con reati previsti dalla legislazione in materia di inquinamento e rifiuti, nonché di edilizia ed urbanistica;
- delitti contro la persona (artt. 580-593 cod. pen., esclusi gli artt. 589 e 590 di competenza della Quarta sezione);
- delitti contro l'onore (artt. 594-599 cod. pen.);
- delitti contro la personalità individuale (artt. 600-604 cod. pen., esclusi i delitti di cui agli artt. da 600-bis a 600-septies cod. pen.);
- delitti di sequestro di persona, arresto illegale, indebita limitazione della libertà personale, abusi di autorità contro arrestati e detenuti, perquisizioni e ispezioni arbitrarie (artt. 605-609 cod. pen.);
- delitti contro la libertà morale (artt. 610-613 cod. pen.);
- delitti contro l'inviolabilità del domicilio (artt. 614-615-quinquies cod. pen.);
- delitti contro la inviolabilità dei segreti (artt. 616-623-bis cod. pen.);
- delitti di furto (artt. 624-624 bis-625-626 cod. pen.) per i soli ricorsi che sopravvengono nel primo e nel terzo quadrimestre dell'anno;
- associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.) quando il reato fine più grave è di competenza della sezione;

- contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcolismo (artt. 688-691 cod. pen.);
- delitti previsti dalla L. 22.5.78, n. 194 (norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza);
- reati commessi con il mezzo della stampa;
- reati in materia societaria, nonché in materia bancaria e creditizia, di borsa, di fallimento e istituti connessi, di titoli di credito;
- reato di cui all'art. 19 della L. 27.1.2012 n. 3;
- reati elettorali, compresi quelli previsti dalla L. 2.3.2004, n. 61;
- reati previsti dalla L. 9.1.2006, n. 7 (disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile);
- ricorsi avverso provvedimenti pronunciati a seguito di cassazione con rinvio della Prima sezione penale, sempreché l'annullamento non sia stato determinato da ragioni esclusivamente processuali senza alcuna valutazione sul merito del ricorso.

SEZIONE SESTA

- delitti contro la pubblica amministrazione (artt. 314-360 cod. pen.), eccetto il reato di cui all'art. 323 cod. pen. quando è in connessione con reati previsti dalla legislazione in materia di inquinamento e rifiuti, nonché di edilizia ed urbanistica;
- delitti contro l'amministrazione della giustizia (artt. 361-401 cod. pen.) e inosservanza dei provvedimenti del giudice di pace (D. L.vo 28.8.2000, n. 274, art. 56);
- associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.) quando il reato fine più grave è di competenza della sezione;
- reati contro la famiglia (artt. 556-574 cod. pen. e L. 4.4.2001, n. 154, artt. 2, 5, 6 e 8);
- contravvenzione di cui all'art. 716 cod. pen.;
- reati di cui all'art. 96 della Costituzione e alla legge costit. 16.1.1989, n. 1, anche in sede di rinvio e in materia di conflitti;
- reati in materia di sostanze stupefacenti e misure di prevenzione di cui all'art. 75 bis DPR n. 309 del 1990, per i soli ricorsi che pervengono nel secondo quadrimestre dell'anno;
- ricorsi in materia di estradizione, e, in generale, di rapporti giurisdizionali con autorità straniere (esclusi i provvedimenti di cui all'art. 724, comma 1-bis, cod. proc. pen.);
- ricorsi avverso provvedimenti pronunciati a seguito di cassazione con rinvio della Seconda sezione penale, sempreché l'annullamento non sia stato determinato da ragioni esclusivamente processuali senza alcuna valutazione sul merito del ricorso.

SEZIONE SETTIMA

§ 51. — *Competenza della Settima sezione.*

51.1. La Settima sezione penale è competente per la definizione dei ricorsi per i quali il consigliere delegato all'esame preliminare dal Primo Presidente, ai sensi dell'art. 610 cod. proc. pen., abbia rilevato una causa di inammissibilità

51.2. In relazione ai ricorsi introitati la Settima Sezione è comunque legittimata all'adozione di pronunce di estinzione del reato per morte del reo, per remissione di querela, per prescrizione nel caso in cui manchi la costituzione di parte civile; di improcedibilità dell'azione penale ed a rilevare l'*abolitio criminis*.

51.3. In presenza di altri motivi inammissibili, qualora il ricorso del P.M. contenga censure attinenti all'omessa statuizione sulla confisca obbligatoria o alla mancata applicazione di pene accessorie non discrezionali o di sanzioni amministrative obbligatorie, la Settima sezione penale potrà procedere a pronunce definitive di annullamento senza rinvio, limitatamente ai detti punti.

§ 52. — *Presidenza e composizione dei collegi della Settima sezione.*

52.1. La Settima sezione è coordinata da un presidente di sezione non titolare in organico ad una delle sezioni penali, nominato dal Primo Presidente all'esito di procedura di interpellato.

52.2. Per la nomina rileva l'attività svolta presso l'ufficio preliminare dei ricorsi in qualità di coordinatore o di magistrato dell'ufficio esame preliminare dei ricorsi.

52.3. I componenti dei singoli collegi saranno individuati sulla base di un assetto organizzativo preveda:

a) la coassegnazione alla Settima sezione da parte di ciascuna sezione di tutti i magistrati addetti all'esame preliminare dei ricorsi e di un numero di magistrati non inferiore a quattro e non eccedente di regola il 50% dell'organico della sezione, i quali saranno avvicendati con cadenza annuale;

b) la partecipazione dei magistrati coassegnati ad almeno una udienza mensile con corrispondente riduzione del numero delle udienze sezionali;

52.4. Salvo deroghe specificamente motivate la composizione dei collegi deve prevedere la designazione di componenti provenienti da una medesima Sezione, due dei quali, di regola, addetti all'esame preliminare dei ricorsi.

52.5. La presidenza del collegio è affidata ad un presidente di sezione non titolare o al consigliere con maggiore anzianità di ruolo individuato secondo i criteri indicati al comma 6 del § 9.

52.6. Nella Settima sezione penale i procedimenti vengono assegnati secondo l'anzianità di iscrizione nel ruolo, in numero non inferiore a centottanta per ogni udienza, egualmente distribuiti tra i componenti del collegio, di regola escluso il presidente. Per ogni trimestre di riferimento il presidente coordinatore della sezione può variare il numero dei ricorsi da trattare in funzione dello smaltimento delle pendenze accumulate.

52.7. Dei provvedimenti selezionati per l'udienza, vengono preliminarmente individuati quelli pertinenti a materie che secondo le disposizioni tabellari avrebbero dovuto essere trattate dalle sezioni di provenienza dei componenti del collegio, a ciascuno dei quali vengono assegnati i ricorsi pertinenti.

52.8. Per i ricorsi in materia cautelare personale deve essere comunque assicurata una rapida trattazione.

III

CRITERI DI DISTRIBUZIONE DEGLI AFFARI

§ 53. — *Criteri generali di distribuzione degli affari tra le sezioni.*

53.1. Nell'assegnazione degli affari alle varie sezioni penali, si tiene conto delle competenze precedentemente indicate, salvo che, per esigenze di buona amministrazione o per far fronte a specifiche contingenze derivanti da particolare aggravio di lavoro presso taluna delle sezioni penali, il Primo Presidente o il Presidente Aggiunto, con decreto motivato, non di-

spongano temporanee variazioni nei criteri di ripartizione delle materie.

§ 54. — *Criteri integrativi di distribuzione degli affari tra le sezioni.*

54.1. I ricorsi avverso provvedimenti emessi in procedimenti per fatti di criminalità organizzata o terroristica di cui all'elenco dei reati sotto riportati e quelli avverso provvedimenti di prevenzione personali e reali emessi ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159; saranno introitati per il primo trimestre dalla Sesta sezione penale; per il secondo trimestre dalla Quinta sezione penale; per il terzo trimestre dalla Prima sezione penale; per il quarto trimestre dalla Seconda sezione penale.

- 1) art. 270 cod. pen. Associazioni sovversive;
- 2) art. 270-bis cod. pen. Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico;
- 3) art. 270-ter cod. pen. Assistenza agli associati dei reati di cui agli artt. 270 e 270-bis cod. pen.;
- 4) art. 280 cod. pen. Attentato per finalità terroristiche o di eversione;
- 5) art. 284 cod. pen. Insurrezione armata contro i poteri dello Stato;
- 6) art. 285 cod. pen. Devastazione, saccheggio e strage;
- 7) art. 286 cod. pen. Guerra civile;
- 8) art. 289-bis cod. pen. Sequestro di persona a scopo di terrorismo e di eversione;
- 9) art. 305 cod. pen. Cospirazione politica mediante associazione;
- 10) art. 306 cod. pen. Banda armata;
- 11) art. 416 cod. pen. Associazione per delinquere nel caso in cui non sia prevista la competenza specifica di una sezione ;
- 12) art. 416-bis cod. pen. Associazione di tipo mafioso;
- 13) art. 416-ter cod. pen. Scambio elettorale politico-mafioso;
- 14) art. 422 cod. pen. Strage;
- 15) art. 630 cod. pen. Sequestro di persona a scopo di rapina od estorsione;
- 16) reati per i quali risulti contestata o ritenuta in sentenza l'aggravante del fatto commesso per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordinamento costituzionale, ai sensi dell'art. 1 D.L. n. 625/1979, convertito nella L. n. 15/1980 e del D.L. n. 374/2001 conv. in L. n. 438/2001, oppure per i quali risultino concesse le attenuanti di cui all'art. 4 del cit. D.L. n. 625, ovvero di cui all'art. 2 o all'art. 3 L. n. 304/1982, oppure quella di cui all'art. 3 L. n. 34/1987;
- 17) reati di cui al d.lgs. 6.9.2011, n. 159.

54.2. Le disposizioni di cui al punto precedente si osservano anche nel caso di distinti ricorsi attinenti ad uno stesso procedimento relativo a più imputati e/o a più imputazioni, qualora si proceda per uno dei reati ivi elencati. Nel caso in cui sopravvengano ulteriori ricorsi relativi allo stesso procedimento già assegnato ai sensi del punto precedente, essi vanno attribuiti alla sezione che già conosce del primo ricorso, fatto salvo il caso in cui quest'ultimo sia stato già definito. In tal caso l'assegnazione deve essere fatta alla sezione divenuta competente in base ai turni di criminalità organizzata.

54.3. Si tiene conto del reato ritenuto nel provvedimento impugnato, a meno che il ricorso non rimetta in discussione l'originaria qualificazione più grave, che in tal caso determina la competenza della relativa sezione.

Questa regola non può mai costituire eccezione alla competenza stabilita sub 1, nel senso che il criterio di rotazione fissato per i processi di criminalità organizzata di cui alla lettera B1 non subisce deroga.

4. Nel caso in cui vengano trasmessi, in tempi successivi, ricorsi attinenti ad uno stesso procedimento concernente più imputati e/o più imputazioni, la sezione competente va individuata avuto riguardo al reato più grave secondo il criterio indicato sub 3.

Qualora il ricorso pervenuto per primo sia stato già assegnato alla sezione competente *ratione materiae* diversa da quella che sarebbe competente secondo le indicazioni di cui sopra per il ricorso o i ricorsi sopravvenuti, questi vanno trasmessi alla detta sezione che provvederà a rimmetterli a quella competente insieme al primo arrivato, se non è stata ancora fissata l'udienza, ovvero a deciderli nell'ipotesi in cui abbia già fissato l'udienza per il ricorso giunto per primo.

5. Per quanto concerne i ricorsi in materia di procedimenti cautelari (personali o reali), nel caso in cui vengano trasmessi, in tempi successivi, ricorsi attinenti ad uno stesso procedimento concernente più imputati e/o più imputazioni, per la nozione di stesso procedimento, ai fini dell'applicazione della regola attrattiva, occorre fare riferimento al provvedimento cautelare di base (ovvero di primo grado), anche se esso sia stato oggetto di distinte ed autonome impugnazioni e decisioni di riesame o di appello.

§ 55. — *Altri criteri di distribuzione degli affari.*

1. Sulla ricusazione dei magistrati della Corte decide la sezione correlata a quella di appartenenza del magistrato ricusato, individuata secondo il criterio dell'annullamento con rinvio, salvo deroghe giustificate dall'assoluta urgenza di provvedere, secondo decreto motivato del Primo Presidente.

2. Sulla ricusazione dei magistrati della Settima sezione penale decide la sezione ordinaria competente ad esaminare i ricorsi a seguito di cassazione con rinvio della sezione ordinaria originariamente assegnataria de ricorso. Quest'ultima è competente anche in ordine alla revisione ed al ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., relativi a provvedimenti pronunciati dalla Settima Sezione penale,

3. Sulla rimessione dei procedimenti decide la sezione competente per materia.

4. Sulla revisione e sul ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. decide la sezione individuata secondo il criterio previsto per l'annullamento con rinvio.

PARTE QUINTA
DESIGNAZIONE DEI COMPONENTI DEL
TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE

§ 56. – *Designazione dei componenti del Tribunale superiore delle acque pubbliche.*

56.1. La designazione dei consiglieri di cassazione chiamati a comporre, in qualità di titolari e supplenti, il Tribunale superiore delle acque pubbliche, ha luogo mediante concorso interno, nel rispetto del procedimento previsto per le assegnazioni ed i tramutamenti interni, in quanto compatibile.

56.2. Nel caso in cui vi siano più aspiranti, il Primo Presidente provvede alla designazione sulla base dei seguenti criteri:

- a) attitudine all'esercizio delle funzioni inerenti al posto da coprire, desunta dalla pregressa attività svolta in qualità di componente dei tribunali regionali delle acque pubbliche e dall'esperienza specifica maturata nella trattazione delle controversie in materia di diritti reali e di questioni in materia di pubblica amministrazione;
- b) anzianità di servizio nella Corte di cassazione;
- c) anzianità nel ruolo.

56.3. Ai fini del requisito di cui al punto b), il servizio prestato presso l'Ufficio del Massimario e del Ruolo in qualità di magistrato di tribunale destinato alla Corte di cassazione è calcolato in misura pari a 0,25 punti per ciascun anno di servizio prestato. L'esercizio delle funzioni giurisdizionali presso le sezioni in qualità di magistrato di appello applicato alla Corte di cassazione è calcolato in misura pari a 0,50 punti per ciascun anno di servizio prestato.

56.4. Ai fini della designazione del presidente supplente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni relative all'assegnazione ed al trasferimento dei presidenti di sezione, avendo particolare riguardo, nella valutazione delle pregresse esperienze, all'attività svolta in qualità di componente del medesimo Tribunale e delle Sezioni unite della Corte di cassazione.

PARTE SESTA
NOMINA DEI COMPONENTI
DELL'UFFICIO ELETTORALE CENTRALE NAZIONALE

§ 57. – *Nomina dei componenti dell'Ufficio elettorale centrale nazionale.*

57.1. La scelta dei componenti dell'Ufficio elettorale centrale nazionale, ai sensi dell'art. 12 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, ha luogo mediante concorso interno, nel rispetto del procedimento previsto per le assegnazioni ed i tramutamenti interni, in quanto compatibile.

57.2. Nel caso in cui vi siano più aspiranti, il Primo Presidente provvede alla scelta sulla base dei seguenti criteri:

- a) attitudine all'esercizio delle funzioni inerenti al posto da coprire, desunta dall'esperienza specifica maturata nella trattazione del contenzioso in materia elettorale;
- b) anzianità di servizio nella Corte di cassazione;
- c) anzianità nel ruolo.

57.3. In mancanza di aspiranti, si provvede d'ufficio sulla base dei medesimi criteri.

PARTE SETTIMA SEGRETARIATO GENERALE

§ 58. — *Compiti del Segretario generale.*

58.1. Il Segretario generale, in attuazione delle direttive della Prima Presidenza della Corte:

a) assicura il coordinamento della Corte e delle attività d'innovazione organizzativa anche in rapporto agli sviluppi tecnologici di competenza del C.E.D.;

b) cura i rapporti con le istituzioni e, segnatamente, con il C.S.M., la Corte costituzionale, il Ministero della giustizia, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti, il Consiglio nazionale forense ed il Consiglio universitario nazionale, nonché l'interlocuzione della Prima Presidenza con ogni altro ente;

c) cura le relazioni e gli scambi di esperienza, studio e informazione con le Corti comunitarie, internazionali e di altri paesi e assiste la Prima Presidenza nei rapporti con autorità ed enti comunitari, internazionali e stranieri;

d) acquisisce ed elabora le informazioni, i documenti e ogni necessario materiale per la preparazione della Relazione inaugurale dell'anno giudiziario, avvalendosi anche dell'Ufficio statistico;

e) mantiene i rapporti con la Commissione flussi istituita dal Consiglio Direttivo;

f) sovrintende all'attività dell'Ufficio stampa e dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico;

g) riferisce al Primo Presidente sugli affari di volta in volta affidati al suo esame;

h) svolge ogni altro compito assegnato con precedenti decreti della Prima Presidenza.

58.2. Il Segretario generale è nominato dal Primo Presidente, con decreto motivato, previo interpello tra i magistrati in servizio presso la Corte di cassazione che abbiano positivamente superato la settima valutazione di professionalità e che, per esperienze e attitudini, abbiano l'idoneità a svolgere i compiti sopra indicati.

§ 59. — *Magistrati addetti al Segretariato generale.*

59.1. Per la migliore organizzazione della struttura di supporto alla Prima Presidenza, possono essere nominati, con la stessa procedura prevista per la nomina del Segretario generale, un Segretario generale aggiunto e uno o più Vice segretari generali, fino a un massimo di tre.

59.2. Il Segretario generale aggiunto è scelto tra i consiglieri che abbiano positivamente superato la settima valutazione di professionalità, i Vice segretari generali tra i consiglieri in servizio presso la Corte.

59.3. Il Segretario generale e i magistrati addetti al Segretariato restano in carica per la durata del mandato del Primo Presidente, ma possono essere confermati dal suo successore.

PARTE OTTAVA
UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

§ 60. — *Compiti dell'Ufficio.*

60.1. Compito istituzionale dell'Ufficio del massimario e del ruolo è l'analisi sistematica della giurisprudenza di legittimità, condotta allo scopo di creare le condizioni di un'utile e diffusa informazione (interna ed esterna alla Corte di cassazione), necessaria per il miglior esercizio della funzione nomofilattica della stessa Corte, analisi articolata nelle attività:

- di lettura, selezione e massimazione, dei provvedimenti civili e penali;
- di redazione, ad integrazione della suddetta prioritaria attività, di concise "notizie di decisione" limitatamente ai provvedimenti di speciale rilievo e importanza da pubblicare nel sito web ("servizio novità"), sulla base delle linee guida indicate nei decreti presidenziali del 2004, istitutivi del servizio;
- di segnalazione dei contrasti, della avvenuta risoluzione degli stessi e degli orientamenti interpretativi della giurisprudenza di legittimità, nonché delle più rilevanti novità normative;
- di redazione delle relazioni per i ricorsi assegnati alle Sezioni unite, ai fini della risoluzione di contrasti o che presentano questioni di massima di particolare importanza;
- di redazione di sintetiche relazioni informative, necessarie per una parte dei ricorsi rimessi alle Sezioni unite;
- di redazione di schede e relazioni informative su richiesta dei presidenti titolari, per ricorsi aventi ad oggetto questioni di particolare rilevanza assegnati alle sezioni semplici;
- di relazioni periodiche sulle decisioni relative ai principali orientamenti della Corte di cassazione.

§ 61. — *Organico.*

61.1. L'organico dell'Ufficio comprende trentasette magistrati sulla base delle previsioni del D.L.vo 23.1.2006, n. 24, di attuazione degli artt. 1, comma 1 lett. e), e 2, comma 5, L. 25.7.2005, n. 150.

61.2. Poiché il numero delle massime estratte dalle sentenze civili è nettamente superiore rispetto a quelle penali e il carico di lavoro delle relazioni per le Sezioni unite civili è superiore a quello afferente le Sezioni unite penali, il riparto dei magistrati tra il settore civile e quello penale è tendenzialmente stabilito nella misura di due a uno, salvo modifiche motivate da variazioni sostanziali dei compiti assegnati a ciascuno dei settori e dei pertinenti flussi di lavoro.

61.3. La struttura direttiva è composta dal direttore e da due vice direttori, rispettivamente per il settore civile e per il settore penale, il più anziano in ruolo dei due essendo chiamato a ricoprire la funzione di direttore aggiunto.

61.4. Il Direttore é designato tra i consiglieri ed i presidenti di sezione della Corte di cassazione con decreto motivato del Primo Presidente, previo interpello e parere del Consiglio Direttivo.

61.5. Il direttore, il cui incarico ha durata triennale ed è rinnovabile per un triennio per una sola volta, svolge funzioni di indirizzo, programmazione, organizzazione e controllo di tutte le attività istituzionali dell'Ufficio, di cui assume in via esclusiva la responsabilità esterna. Egli, unitamente ai vice direttori, ha il compito di organizzare l'Ufficio, impartendo le opportune disposizioni e indicando i criteri per la distribuzione del lavoro, tenuto conto delle specifiche competenze dei singoli magistrati, e deve essere informato dai suoi collaboratori sulle modalità del lavoro espletato, in modo da poter assumere le conseguenti determina-

zioni.

61.6. Al direttore compete l'assegnazione dei magistrati ai settori civile e penale, nonché la distribuzione dei diversi compiti, secondo il modello di procedimento delineato nella tabella. Ha inoltre il compito di formulare, d'intesa con i vice direttori e sentiti i coordinatori, i criteri di selezione delle sentenze da massimare e di curare la verifica delle soluzioni adottate.

61.7. Il direttore determina le attribuzioni esclusive dei vice direttori, nei rispettivi settori, e quelle nelle quali vi è fungibilità di attribuzioni tra ciascuno di essi ed il Direttore.

61.8. I vice direttori, rispettivamente per il servizio civile e per quello penale, sono nominati tra i consiglieri della Corte di cassazione con decreto motivato del Primo Presidente, previo interpello e parere del Consiglio Direttivo.

61.9. I vice direttori, il cui incarico ha durata triennale ed è rinnovabile per una sola volta in pari misura, hanno il compito di coadiuvare il Direttore nell'espletamento delle sue funzioni e organizzano, indirizzano e controllano il puntuale espletamento delle plurime attività di competenza di ciascun settore, civile e penale, affidate ai singoli magistrati, assicurandone, anche promuovendo periodici incontri tra i colleghi, l'uniformità di indirizzo.

61.10. Nel caso in cui lo stesso magistrato sia chiamato a ricoprire l'incarico di direttore dopo quello di Vice direttore, la permanenza complessiva dei due incarichi non può superare la durata massima di sei anni.

61.11. I vice direttori sono, a loro volta, coadiuvati da due coordinatori per i settori civile e penale, designati tra i magistrati dell'Ufficio dal Primo Presidente con decreto motivato, previo interpello e parere del Consiglio direttivo. Essi svolgono il relativo incarico per un anno, con possibilità di rinnovo alla scadenza e per durata massima di anni tre.

61.12. Ai fini della designazione dei coordinatori, il Primo Presidente, sentiti anche il direttore e il vice direttore del relativo settore, valuta precipuamente i requisiti di merito ed attitudini (desunti dalle capacità dimostrate nell'espletare le attività dell'ufficio, dalle specifiche capacità organizzative e relazionali con gli altri magistrati e con la Direzione, dalle pregresse esperienze giudiziarie e professionali, dall'attività scientifica svolta e dalla disponibilità a far fronte alle pressanti esigenze del lavoro, che ne richiedono l'assidua presenza in ufficio), l'anzianità nel ruolo assumendo rilievo soltanto a parità di valutazioni attitudinali e di merito.

61.13. In particolare, l'attività del coordinatore del settore civile deve essere orientata in misura predominante alla gestione dei flussi dei provvedimenti pervenuti per la massimazione ed al controllo dell'attività degli altri magistrati. Al coordinatore spetta, in collaborazione con il Vice direttore per il medesimo settore: effettuare la distribuzione delle pronunzie delle Sezioni unite e delle Sezioni semplici (essendo sostituito in tal compito da un magistrato per area di massimazione, designato per i casi di sua assenza o impedimento) tra gli addetti allo spoglio e curare la uniformità della selezione dei provvedimenti da massimare; distribuire i provvedimenti selezionati ai magistrati addetti alle aree di massimazione; verificare che sussista piena collaborazione tra addetti alla massimazione e alla revisione; risolvere eventuali contrasti insorti in fase di revisione, richiedendo, se necessario, l'intervento del vice direttore; sottoporre al direttore o vice direttore, per il visto, le massime revisionate; valutare con il massimatore e il revisore le ipotesi di contrasto di giurisprudenza e le pronunzie che richiedano segnalazione o relazione, autorizzandone la redazione, sentito, se del caso, il vice direttore; coadiuvare il vice direttore nella formazione dei magistrati di nuova assegnazione alle tecniche di spoglio - massimazione - revisione.

61.14. In ragione della gravosità dei suindicati impegni, il coordinatore è esentato dalle

attività di relazione preliminare e, salvo specifica esigenza valutata dal vice direttore, di redazione di relazioni su contrasto.

61.15. L'attività del coordinatore per il settore penale si conforma alle indicazioni sopra articolate, con riguardo alle operazioni di spoglio - massimazione - revisione. In relazione agli impegni che da tali compiti discendono il coordinatore del settore penale partecipa al lavoro ordinario di massimazione e redazione di relazioni per le Sezioni unite in misura pari alla metà del carico ordinario.

61.16. Gli "altri incarichi di collaborazione interna" sono conferiti dal direttore, sentito il vice direttore del relativo settore, previo interpello dei magistrati e secondo criteri di rotazione, in ragione dei criteri di merito e di attitudini, avuto riguardo alle specifiche esigenze che sottendono ai compiti dell'attività richiesta, l'anzianità nel ruolo avendo rilievo solo residuale in caso di parità nella valutazione attitudinale e di merito.

61.17. Tali incarichi, che non comportano alcuna riduzione dell'ordinaria attività, non possono avere una durata superiore a sei mesi, salvo che imprescindibili esigenze funzionali richiedano una prestazione per un tempo maggiore che, comunque, non può essere superiore all'anno. Alla scadenza dell'incarico, il magistrato non può essere nuovamente designato per lo svolgimento della medesima attività prima del decorso del periodo di almeno un anno.

§ 62. — *Criteri di organizzazione del settore civile.*

62.1. Con specifico riferimento al settore civile, le attività di selezione delle sentenze, massimazione, segnalazione, redazione di relazioni, schede ed informative sono espletate dai magistrati all'interno di "aree tematiche", così individuate con riguardo alle materie trattate dalle sezioni semplici:

- area I: Sezioni prima e tributaria;
- area II: Sezioni seconda e terza;
- area III: Sezione lavoro.

62.2. Le medesime attività riguardanti le Sezioni unite sono svolte dai magistrati addetti all'area di pertinenza della relativa controversia.

62.3. All'interno di ciascuna area possono essere individuati ulteriori, specifici settori di materie specialistiche.

62.4. Nell'area I sono individuati i settori:

- 1) pubblica amministrazione ed espropriazione per pubblica utilità (PA);
- 2) società, banca e borsa (SB);
- 3) fallimento e procedure concorsuali (FALL);
- 4) famiglia, persone e immigrazione (FAM).

62.5. Nell'area II sono individuati i settori:

- 1) sanzioni amministrative (SA);
- 2) proprietà, possesso e successioni (PS);
- 3) responsabilità e risarcimento danni (RR);
- 4) contratti (CT).

62.6. Nell'area III sono individuati i settori della materia previdenziale e del lavoro.

62.7. Alle suddette aree tematiche vengono assegnati dal direttore, rispettivamente, n. 10, n. 8 e n. 5 magistrati del settore civile (in considerazione della corrispondente incidenza dei flussi del carico di lavoro che sono stati individuati per ciascuna area), su domanda degli interessati e tenuto conto, in caso di domande in soprannumero o di assenza di aspiranti per la singola area, dei criteri di valutazione delle attitudini, dell'anzianità di ruolo e di servizio

nell'ufficio, per un periodo di assegnazione coincidente, di regola, con la vigenza della tabella.

62.8. L'incarico per le attività di spoglio delle sentenze e di revisione delle massime è attribuito dal direttore, sentito il vice direttore, tra i magistrati della relativa area, in numero di due addetti per l'area I, di due addetti per l'area II e di un addetto per l'area III, (in considerazione della corrispondente incidenza dei flussi del carico di lavoro che sono stati individuati per ciascuna area).

62.9. I magistrati addetti all'attività di spoglio e di revisione non svolgono, di regola, compiti di massimazione.

62.10. L'incarico è attribuito tendenzialmente, in un quadro di rotazione semestrale, articolato sulla base dell'anzianità di ruolo e di servizio nell'ufficio da almeno un anno, per una durata semestrale non rinnovabile in qualsiasi area prima del decorso del periodo di almeno un anno. E' fatta salva la possibilità, per il magistrato di turno, di optare per la sola attività di massimazione e, per la direzione, ove sussistano specifiche e motivate esigenze, di differire il subentro nel turno di spoglio e revisione.

62.11. Qualora il magistrato che venga addetto alle attività di spoglio e di revisione sia assegnato ad un settore specialistico dell'area di competenza, le relative massime sono temporaneamente distribuite, secondo i criteri suindicati, tra i magistrati appartenenti al medesimo settore e, per l'eventuale supero, tra quelli dell'area tematica generale, riprendendo al termine del turno l'originaria assegnazione.

62.12. L'assegnazione dei provvedimenti selezionati per la massimazione avviene secondo criteri di automaticità e nel rispetto dell'esigenza di perequare i carichi di lavoro.

62.13. L'assegnazione dei provvedimenti da massimare, per l'area I, viene effettuata mediante assegnazione in via prioritaria dei provvedimenti relativi alle materie specialistiche della sezione prima e, quindi, dei residui provvedimenti delle sezioni prima e tributaria.

62.14. A tal fine il coordinatore: individua il numero di decisioni da ascrivere all'area specialistica e procede alla loro assegnazione tra i magistrati addetti alla singola area tematica, a partire dal più anziano in ruolo, e secondo il numero, crescente, di pubblicazione del provvedimento; individua le decisioni della sezione prima non ascritte all'area specialistica; distribuisce le decisioni tra tutti i magistrati dell'area secondo il criterio di anzianità, a partire dal più anziano in ruolo e secondo il numero, crescente, di pubblicazione del provvedimento, fino a concorrenza di un pari quantitativo di assegnazioni; procede all'assegnazione delle decisioni della sezione tributaria, secondo gli stessi criteri di cui al punto che precede.

62.15. L'assegnazione dei provvedimenti da massimare, per l'area II, viene effettuata secondo le medesime regole stabilite per l'area I, tenuto conto dei relativi settori di materie specialistiche.

62.16. L'assegnazione dei provvedimenti da massimare, per l'area III, viene effettuata secondo le medesime regole stabilite per le aree I e II, distinguendo tra la materia previdenziale e quella del lavoro.

62.17. La massimazione dei provvedimenti delle Sezioni unite è assegnata, di regola, al magistrato autore della relazione preliminare. In mancanza, i provvedimenti vengono ripartiti tra le tre aree in relazione all'oggetto dedotto in giudizio. La ripartizione dei provvedimenti da massimare tra i magistrati addetti alle rispettive aree avviene secondo i criteri ordinari previsti per ciascuna area, da applicarsi in relazione all'ordine numerico di pubblicazione proprio delle decisioni delle Sezioni unite.

62.18. L'assegnazione delle relazioni preliminari, delle relazioni su contrasto e delle schede di informazione, nonché di ogni altro studio afferente la funzione nomofilattica della

Corte, viene effettuata dal direttore o dal vice direttore tra i magistrati addetti all'area di competenza, secondo criteri di automaticità e nel rispetto dell'esigenza di perequare i carichi di lavoro, avvalendosi delle indicazioni tratte dalle banche dati afferenti i vari tipi di relazioni. In particolare:

a) le relazioni per le Sezioni unite o su richiesta del Primo Presidente vanno ripartite fra i magistrati addetti alla corrispondente area tematica, secondo il criterio dell'anzianità di ruolo decrescente e in relazione al numero cronologico di sopravvenienza della richiesta, fatta salva la prevalenza di ragioni afferenti alle specifiche competenze del magistrato;

b) le relazioni aventi ad oggetto esclusivamente profili procedurali vanno ripartite tra tutti i magistrati dell'ufficio, fatta salva la valutazione di specifiche competenze settoriali, secondo i criteri suindicati, tenendo conto, ai fini dell'equa ripartizione delle attività, delle assegnazioni effettuate sub a);

c) le relazioni su richiesta di una sezione semplice vanno ripartite tra i magistrati addetti alla relativa area tematica, secondo i criteri di anzianità decrescente e di sopravvenienza della richiesta;

d) le segnalazioni su contrasti di giurisprudenza e le relazioni sullo stato della giurisprudenza vengono predisposte dal magistrato il quale ha redatto la massima, che ha dato origine alla segnalazione o alla relazione;

e) le relazioni preliminari (foglietti e schede informative) sono assegnate rispettando le aree e le competenze dei magistrati addetti all'ufficio, con ripartizione conseguente al criterio di anzianità decrescente e all'ordine di sopravvenienza, salvo deroga nel caso in cui il foglietto riguardi questione identica a quella già precedentemente trattata da un magistrato, al quale esso verrà assegnato con corrispondente computo ai fini della pari ripartizione dell'attività;

f) le relazioni relative a ricorsi contro decisioni del Tribunale superiore delle acque pubbliche e in materia disciplinare sono ripartite, le prime, tra tutti i magistrati del settore civile e, le seconde, anche tra i magistrati del settore penale, seguendo i criteri suindicati.

§ 63. — *Criteri di organizzazione del settore penale.*

63.1. Per quanto riguarda il settore penale, considerato che le attività di massimazione si riferiscono quasi totalmente alle decisioni emesse dalle sei sezioni penali (solo raramente è oggetto di valutazione qualche ordinanza della Settima sezione), oltre che dalle Sezioni unite, e dei dati numerici di organico, alle attività di selezione delle decisioni e di massimazione sono assegnati due magistrati per ciascuna delle sei sezioni penali, i quali prestano particolare attenzione all'evoluzione della giurisprudenza sezionale.

63.2. Il criterio di riparto per sezione è temperato dall'individuazione di alcune, limitate, aree di specializzazione per materie di competenza di più sezioni e dall'automatica turnazione per le pochissime decisioni della settima sezione da massimare.

63.3. L'assegnazione dei magistrati per sezione è fatta sulla base di un interpello volto a raccogliere le indicazioni di preferenza per le materie trattate da ciascuna sezione e per le limitate aree di specializzazione di competenza di più sezioni, tenendosi conto, in caso di domande in soprannumero o di assenza di aspiranti per la singola sezione, dei criteri di valutazione delle attitudini, dell'anzianità di ruolo e di servizio nell'ufficio, per un periodo di assegnazione coincidente, di regola, con la vigenza della tabella.

63.4. Il criterio per l'assegnazione dei provvedimenti selezionati per la massimazione si basa sul riparto dei magistrati per sezione, in modo che siano investiti della massimazione i magistrati incaricati dello spoglio delle decisioni di quella stessa sezione. Tale criterio è tem-

perato dalla necessità di assegnare a ciascun magistrato un pari numero di provvedimenti da massimare, sicché provvedimenti di altre sezioni potranno essere assegnati al singolo magistrato per la massimazione al fine di ottenere un eguale carico di lavoro tra tutti i magistrati.

63.5. Le relazioni di contrasto e di orientamento sullo stato della giurisprudenza sono affidate al magistrato che, nell'attività di massimazione, ha rilevato il contrasto da segnalare o le condizioni per l'approfondimento dell'evoluzione degli orientamenti giurisprudenziali.

63.6. All'assegnazione delle relazioni preliminari per le Sezioni unite si procede mediante il criterio automatico della successione cronologica delle richieste di relazione, temperato dal criterio di specializzazione per il caso in cui la richiesta afferisca ad una delle materie ricomprese in una delle suddette aree di specializzazione.

63.7. Il compito di massimare le decisioni delle Sezioni unite è affidato al magistrato che ha redatto la relazione preliminare, il quale redige anche la relazione di risoluzione del contrasto.

PARTE NONA

CENTRO ELETTRONICO DI DOCUMENTAZIONE

§ 64. — *Compiti del C.E.D.*

64.1. Il Centro Elettronico di Documentazione (C.E.D.) costituisce, nell'ambito della Corte di cassazione, una struttura autonoma, alle dirette dipendenze della Prima Presidenza, il cui compito consiste:

a) nel fornire a tutti i magistrati italiani (ed in particolare a quelli della Corte di cassazione), ai magistrati europei che ne facciano richiesta ed al pubblico degli abbonati (avvocati, istituzioni pubbliche e private, quali Ministeri, Università, etc.) servizi informatici aventi ad oggetto la realizzazione, la gestione e la messa a disposizione per la consultazione degli archivi di giurisprudenza e di legislazione (c.d. informatica giuridica);

b) nel fornire alle strutture amministrative e ai magistrati della Corte servizi informatici destinati concernenti la gestione informatica dei processi (sia civili che penali) dal momento del deposito del ricorso al momento della pubblicazione della sentenza e della restituzione degli atti al giudice a quo (c.d. informatica giudiziaria).

64.2. In particolare, spettano al C.E.D. le seguenti competenze:

- informatica giudiziaria: coordinamento delle attività e delle iniziative; studi sulle applicazioni; verifica della funzionalità ed efficienza dei programmi; controllo dello sviluppo scientifico.
- informatica giuridica: trattamento, ricerca e diffusione del dato giuridico globale, in sede nazionale ed internazionale, attraverso la formazione e lo sviluppo della banca-dati ItalgIure; D.P.R. n. 322/1981 e D.M. 7.2.2006;
- programmi di sviluppo per l'automazione degli uffici della Corte; rapporti con i magistrati ed i dirigenti degli uffici; forniture hardware e software, indagini di mercato, collaudi; realizzazione e manutenzione dei programmi di gestione dei servizi amministrativi della Corte; assegnazione di dotazioni informatiche ai magistrati e agli uffici; assistenza hardware e software, in particolare assistenza ai magistrati dotati di personal computer portatili; organizzazione di corsi di formazione per i magistrati ed il personale.
- coordinamento del servizio di informatizzazione delle sentenze civili e penali e del servizio dell'Ufficio del massimario e del ruolo.
- attività di conversione informatica dei documenti della Corte, formazione degli archivi di documentazione giuridica e adeguamento tecnologico del sistema di ricerca ItalgIureWeb.
- gestione dell'archivio dei procedimenti civili e penali, con accesso consentito agli avvocati tramite smartcard.
- collaborazione con la commissione flussi del Consiglio direttivo della Corte Suprema di Cassazione.
- collaborazione al progetto previsto dal D.L. 22 dicembre 2008 n. 206 di costituzione di una banca dati pubblica e gratuita della normativa vigente.

64.3. Il C.E.D., inoltre, ha realizzato e gestisce il sito web www.cortedicassazione.it.

§ 65. — *Struttura organizzativa e funzionamento.*

65.1. Il C.E.D. si articola in una struttura organizzativa composta dalla direzione, dall'ufficio del direttore amministrativo e da tre settori tecnici.

65.2. Gli obiettivi del C.E.D., nel rispetto delle direttive del Primo Presidente, sono individuati annualmente in apposita riunione tra il direttore del C.E.D., il direttore amministrativo ed i responsabili dei settori tecnici. In caso di divergenza nella definizione degli obiettivi,

decide il direttore del C.E.D.

65.3. Nei rapporti con il C.E.D. il Primo Presidente si avvale del Segretario generale.

§ 66. — *Direttore del C.E.D.*

66.1. Il direttore del C.E.D. ha la rappresentanza dell'ufficio ed è nominato dal Primo Presidente tra i magistrati in servizio presso la Corte di cassazione in possesso di specifiche attitudini informatiche ed organizzative che abbiano positivamente superato la settima valutazione di professionalità, previo interpello tra tutti i magistrati della Corte e dopo avere acquisito il parere del Consiglio Direttivo.

66.2. L'incarico ha durata triennale e può essere rinnovato per una sola volta.

66.3. In attuazione delle direttive della Prima Presidenza, il direttore adotta i provvedimenti necessari per lo svolgimento delle attività del C.E.D. e quelli che impegnano l'ufficio anche all'esterno, curando in particolare i rapporti con la Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia.

66.4. Oltre ai compiti indicati, indice le riunioni necessarie per il funzionamento della struttura. Congiuntamente al direttore amministrativo definisce le modifiche organizzative necessarie a migliorare il funzionamento della struttura.

66.5. I casi di dissenso devono essere prospettati al Primo Presidente, che adotterà le opportune determinazioni.

66.6. Avvalendosi della collaborazione del direttore amministrativo, il direttore del C.E.D. riferisce al Primo Presidente con relazioni:

- a) almeno annuali, sull'ordinaria gestione dei servizi;
- b) straordinarie, nelle ipotesi di insorgenza di problematiche che coinvolgono importanti effetti di rilievo operativo o delicate relazioni con altre istituzioni.

66.7. Il direttore del C.E.D. organizza i corsi di addestramento e di aggiornamento per l'utilizzo del servizio di Italgireweb con la collaborazione del direttore amministrativo e dei funzionari tecnici responsabili di settore.

66.8. Cura il coordinamento con le attività dei magistrati referenti per l'informatica nominati dal Consiglio superiore della magistratura per la Corte di cassazione.

§ 67. — *Vice direttore e magistrati addetti.*

67.1. Al C.E.D. sono assegnati, oltre al direttore, tre magistrati, uno dei quali svolge le funzioni di vice-direttore.

67.2. Il vice-direttore collabora con il direttore del Centro e lo sostituisce in caso di impedimento nonché per gli affari delegati. La designazione del vice direttore, tra i magistrati che abbiano positivamente superato la sesta valutazione di professionalità, avviene con i criteri e le modalità indicati per la nomina del direttore.

67.3. I magistrati addetti seguono specifici progetti e svolgono altre attività dell'ufficio secondo le indicazioni del direttore o del vice-direttore. La designazione avviene tra i magistrati che abbiano positivamente superato la quarta valutazione di professionalità. Si applicano per la nomina le disposizioni precedenti.

67.4. Costituisce titolo preferenziale per il conferimento dei predetti incarichi il pregresso svolgimento di attività presso il C.E.D. o di quelle che abbiano comunque attinenza con i compiti che la struttura è chiamata a svolgere.

PARTE DECIMA
CONSIGLIO DIRETTIVO

§ 68. – *Consiglio direttivo, Comitato per le pari opportunità e Commissione flussi* (rinvio).

68.1. La partecipazione dei magistrati della Corte di cassazione al Consiglio direttivo, al Comitato per le pari opportunità ed alla Commissione per l'analisi dei flussi e delle pendenze è disciplinata dal d.lgs. 27 gennaio 2006, n. 25, come modificato dalla legge 30 luglio 2007, n. 111, e dal Regolamento approvato il 14 maggio 2012.

SPECIFICAZIONE DEGLI INCARICHI

Si elencano di seguito i nominativi dei magistrati ai quali sono conferiti incarichi particolari, con la riduzione di lavoro per ciascuno specificamente prevista.

SETTORE CIVILE

dott. Federico ROSELLI (presidente di sezione della Sezione Lavoro)

- direttore della Biblioteca dei magistrati

dott. Renato RORDORF (presidente di sezione della Prima sezione civile)

- coordinatore dell'Ufficio per il procedimento preparatorio alla decisione dei ricorsi assegnati alle Sezioni Unite civili
- esonero 75%

dott. Luigi MACIOCE (consigliere della Prima sezione civile)

- componente dell'Ufficio per il procedimento preparatorio alla decisione dei ricorsi assegnati alle Sezioni Unite civili
- cura il tirocinio presso la Corte degli studenti del primo e secondo anno della Scuola di specializzazione per le Professioni legali dell'Università di Roma "La Sapienza"

dott. Alberto GIUSTI (consigliere della Seconda sezione civile)

- componente dell'Ufficio per il procedimento preparatorio alla decisione dei ricorsi assegnati alle Sezioni Unite civili

dott.ssa Roberta VIVALDI (consigliere della Terza sezione civile)

- cura il tirocinio presso la Corte degli specializzandi della Scuola di specializzazione per le professioni legali "Università Lum Jean Monnet "

SETTORE PENALE

dott. Adolfo DI VIRGINIO (presidente di sezione della Sesta sezione penale)

- presidente coordinatore della Settima sezione penale
esonero 50%

dott. Gaetanino ZECCA (presidente di sezione della Quinta sezione penale)

- delegato dal Primo Presidente per gli adempimenti previsti da d.lgs 81/2008

dott. Secondo L. CARMENINI (presidente di sezione della Seconda sezione penale)

- presidente coordinatore ufficio dell'esame preliminare dei ricorsi penali
- magistrato referente della Cancelleria centrale penale
- esonero 50%

dott. Giovanni CONTI (consigliere della Sesta sezione penale)

- coordinatore delle Sezioni Unite penali

- esonero 50%

dott. Franco FIANDANESE (consigliere della Seconda sezione penale)

- presidente dell'Ufficio Manutenzione e conservazione del Palazzo di giustizia
- esonero 50%

TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE

dott. Ugo VITRONE (presidente di sezione della Prima sezione civile)

- presidente supplente

dott. Fabrizio FORTE (consigliere della Prima sezione civile)

- componente effettivo

dott. Amedeo FRANCO (consigliere della Terza sezione penale)

- componente effettivo

dott.ssa Maria Margherita CHIARINI (consigliere della Terza sezione civile)

- componente effettivo

dott. Stefano PETITTI (consigliere della Seconda sezione civile)

- componente effettivo

dott. Renato BERNABAI (consigliere della Prima sezione civile)

- componente supplente

dott.ssa Maria Giovanna C. SAMBITO (consigliere della Sezione Tributaria)

- componente supplente

dott. Pasquale D'ASCOLA (consigliere della Seconda sezione civile)

- componente supplente

dott. Raffaele Gaetano Antonio FRASCA (consigliere della Terza sezione civile)

- componente supplente

UFFICIO ELETTORALE CENTRALE NAZIONALE

dott. Giuseppe SALME' (presidente di sezione della Prima sezione civile)

- presidente effettivo

dott. Giuseppe Maria BERRUTI (presidente di sezione della Terza sezione civile)

- presidente supplente

dott. Stefano PETITTI (consigliere della Seconda sezione civile)

- componente effettivo

dott.ssa Maria Rosaria SAN GIORGIO (consigliere della Seconda sezione civile)

- componente effettivo

dott. Raffaele BOTTA (consigliere della Sezione Tributaria)

- componente effettivo

dott. Enzo VINCENTI (consigliere della Terza sezione civile)

- componente effettivo

dott. Sergio DI AMATO (consigliere della Prima sezione civile)

- componente supplente

dott. Vittorio RAGONESI (consigliere della Prima sezione civile)

- componente supplente

dott. Carlo DE CHIARA (consigliere della Prima sezione civile)

- componente supplente

dott. Antonio Pietro Maria LAMORGESE (consigliere della Prima sezione civile)

- componente supplente

SEGRETARIATO GENERALE

dott. Francesco IPPOLITO (consigliere della Sesta sezione penale)

- Segretario generale
- esonero 50%

N.N.

- Segretario generale aggiunto

dott. Giulio SARNO (consigliere della Terza sezione penale)

- vice Segretario generale
- esonero 25%

dott. Raffaele BOTTA (consigliere della Sezione Tributaria)

- vice Segretario generale
- esonero 25%

dott. Guido MERCOLINO (consigliere della Prima sezione civile)

- vice Segretario generale
- esonero 25%

UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

dott. Roberto Michele TRIOLA (presidente di sezione della Seconda sezione civile)

- direttore
- esonero 50%

dott. Giovanni AMOROSO (consigliere della Sezione Lavoro)

- vice direttore per il settore civile
- esonero 50%
- delegato dal Primo Presidente a rappresentarlo nei rapporti con le Organizzazioni sindacali operanti nella Corte

dott. Giorgio FIDELBO (consigliere della Sesta sezione penale)

- vice direttore per il settore penale
- esonero 25%

dott.ssa Loredana NAZZICONE (magistrato dell'Ufficio del Massimario)

- coordinatore per il settore civile

dott. Fulvio BALDI (magistrato dell'Ufficio del Massimario)

- coordinatore per il settore penale

CENTRO ELETTRONICO DI DOCUMENTAZIONE

dott. Vincenzo DI CERBO (consigliere della Sezione Lavoro)

- direttore
- esonero 50%

dott.ssa Margherita CASSANO (consigliere della Prima sezione penale)

- vice direttore
- esonero 50%

dott. Enzo VINCENTI (consigliere della Terza sezione civile)

- magistrato addetto
- esonero 25%

CONSIGLIO DIRETTIVO

dott. Francesco FELICETTI (presidente di sezione della Seconda sezione civile)

- componente

dott. Gennaro MARASCA (presidente di sezione della Quinta sezione penale)

- componente
- esonero 25%

dott.ssa Gabriella COLETTI (consigliere Sezione Lavoro)

- componente
- esonero 25%

dott.ssa Adelaide AMENDOLA (consigliere Terza sezione civile)

- componente
- esonero 25%

dott. Pasquale D'ASCOLA (consigliere della Seconda sezione civile)

- componente
- esonero 25%

dott.ssa Irene TRICOMI (consigliere della Sezione lavoro)

- componente
- esonero 25%

COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA'

dott.ssa Gabriella COLETTI (consigliere Sezione Lavoro)

- presidente

dott.ssa Maura LA TERZA (consigliere Sezione Lavoro)

- componente

dott.ssa Maria ACIERNO (consigliere della Prima sezione civile)

- componente

dott.ssa Francesca CERONI (magistrato dell'Ufficio del Massimario)

- componente

COMMISSIONE FLUSSI

dott.ssa Adelaide AMENDOLA (consigliere Terza sezione civile)

- presidente

dott. Gennaro MARASCA (presidente di sezione della Quinta sezione penale)

- componente

dott. Vincenzo DI CERBO (consigliere della Sezione Lavoro)

- componente

dott. Ippolito PARZIALE (consigliere della Seconda sezione civile)

- componente

REFERENTI PER LA FORMAZIONE DECENTRATA

dott.ssa Luisa BIANCHI BONOMO (consigliere della Quarta sezione penale)

- referente

dott. Giovanni MAMMONE (consigliere della Sezione Lavoro)

- referente

dott. Pietro CURZIO (consigliere della Sezione Lavoro)

- referente

dott. Luigi Alessandro SCARANO (consigliere della Terza sezione civile)

- referente

dott.ssa Maria ACIERNO (consigliere della Prima sezione civile)

- referente

dott. Fulvio BALDI (magistrato dell'Ufficio del Massimario)

- referente

REFERENTI INFORMATICI

dott. Ippolito PARZIALE (consigliere della Seconda sezione civile)

- referente
- esonero 25%

dott. Luigi CUOMO (magistrato dell'Ufficio del Massimario)

- referentl
- esonero 25%



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA PRESIDENZA

PROPOSTA DI VARIAZIONE TABELLARE

Relazione

1. — *Premessa.*

Con la Circolare prot. n. 19199 del 27 luglio 2011, il Consiglio Superiore della Magistratura provvede a dettare i criteri per la formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il triennio 2012/2014, fissando il termine del 31 dicembre 2011 per il deposito delle relative proposte da parte delle Corti d'appello e della Corte di cassazione.

Il predetto termine fu successivamente prorogato di tre mesi con delibera del 12 ottobre 2011, al fine di consentire alla D.G.Stat il completamento dell'attività di supporto statistico ed agli uffici giudiziari ed alle commissioni flussi di utilizzare gli schemi di rilevamento dei flussi statistici in seguito all'estrazione dei dati ed all'elaborazione delle *query* da parte dei tecnici della D.G.Stat.

Ulteriori slittamenti sono stati poi disposti con delibere del 7 marzo e del 12 settembre 2012, con cui il Consiglio Superiore ha preso atto delle esigenze organizzative derivanti dai provvedimenti legislativi già approvati o in corso di approvazione (riduzione e ridefinizione dell'assetto territoriale degli uffici giudiziari, istituzione delle sezioni specializzate in materia di impresa) e di quelle connesse all'elaborazione dei programmi di gestione previsti dall'art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché dell'intesa raggiunta dalla Struttura tecnica per l'organizzazione con la D.G.Stat per la realizzazione di un sistema unico di rilevazio-

ne e di analisi dei dati dei flussi e delle pendenze su tutto il territorio nazionale, modificando la decorrenza del triennio di validità dei nuovi progetti tabellari, la cui vigenza è stata differita dapprima al periodo 2013/2015, e successivamente al periodo 2014/2016.

Nel contempo, il Consiglio ha autorizzato i dirigenti degli uffici ad apportare al complessivo assetto organizzativo dell'ufficio le modifiche imposte da sopravvenute e pressanti esigenze, disponendo che tali modifiche, così come le segnalazioni tabellari eventualmente già depositate o pervenute al Consiglio, vanno considerate come variazioni alle tabelle approvate per il triennio 2009/2011.

Nel corso della discussione che ha preceduto l'approvazione dell'ultima delibera, il Primo Presidente aveva d'altronde rappresentato le difficoltà derivanti dalla perdurante vigenza di tabelle ormai inadeguate alle esigenze della Corte, ricevendo dagli altri componenti del C.S.M. assicurazioni in ordine alla possibilità, per i capi degli uffici, di procedere ad una ristrutturazione complessiva delle tabelle, in attesa della predisposizione di quelle relative al triennio 2014/2016.

In tale contesto, il tempo trascorso dall'approvazione delle tabelle relative al triennio 2009/2011 e le esigenze di organizzazione connesse all'attuazione delle sopravvenute innovazioni legislative, che hanno inciso profondamente sulla struttura e sull'attività della Corte di cassazione, hanno fatto apparire opportuna una rielaborazione complessiva del testo delle vigenti tabelle, tale da assicurare, in attesa della predisposizione di quelle relative al triennio 2014/2016, la disponibilità di uno strumento organizzativo adeguato alle attuali necessità dell'Ufficio, nonché coerente e coordinato in ogni suo aspetto.

Si è pertanto provveduto a predisporre una prima bozza del progetto, che è stata trasmessa con nota del 15 novembre 2012 a tutte le Sezioni e gli Uffici della Corte, nonché alla Commissione flussi e alla Commissione per le pari opportunità, per il loro esame e con richiesta di far pervenire osservazioni e proposte entro il 30 novembre 2012. Scaduto quest'ultimo termine, si è proceduto alla revisione del predetto documento, sulla base delle osservazioni intervenute, ed è stato in tal modo predisposto il testo definitivo, sottoposto all'esame del Consi-

glio direttivo con nota del 7 dicembre 2012.

L'iniziativa ha ottenuto il parere favorevole del Consiglio Direttivo, reso nella seduta del 18 marzo 2013, con il quale sono state ritenute superabili le obiezioni sollevate in ordine alla praticabilità di una mera variazione tabellare, in luogo di una riformulazione integrale delle tabelle di organizzazione dell'ufficio, in considerazione sia della necessità di provvedere comunque alla revisione delle tabelle vigenti entro la fine dell'anno 2013, sia dell'opportunità che i contenuti di dette tabelle siano adeguati alle disposizioni introdotte dalla nuova Circolare.

All'esito del predetto parere, si è proceduto al deposito della proposta di variazione tabellare presso l'Ufficio I – Gestione magistrati, dandone comunicazione a tutte le Sezioni e agli Uffici della Corte, con nota del 17 aprile 2013, ai fini della presentazione di eventuali osservazioni.

Alla proposta di variazione tabellare sono allegati l'elenco dei magistrati in servizio presso la Corte di cassazione alla data di deposito della proposta stessa ed i decreti emessi il 23 dicembre 2011 ed il 26 aprile 2012, con cui si è provveduto alla determinazione dell'organico delle sezioni; con il parere favorevole del Consiglio Direttivo, è stato peraltro previsto che tale determinazione sarà oggetto di revisione non appena si renderà disponibile un'aggiornata analisi dei flussi e delle pendenze di ciascuna sezione, già avviata dalla Commissione flussi.

E' stato invece omissis il Documento organizzativo generale, in considerazione della natura della variazione e per rispetto delle valutazioni degli organi competenti a formulare le future tabelle.

2. — Profili generali della proposta di variazione tabellare.

Il documento che si sottopone all'esame del C.S.M. è stato redatto con il duplice obiettivo di razionalizzare la disciplina dettata dalle tabelle vigenti e di coordinarla con le innovazioni introdotte dai provvedimenti adottati dal Primo Presidente, anche a seguito dei pareri e delle sollecitazioni formulati dal Consiglio Direttivo negli ultimi tre anni.

In quest'ottica, si è provveduto innanzitutto a separare la disciplina ordina-

mentale da quella organizzativa, facendo precedere le parti dedicate all'organizzazione ed al funzionamento rispettivamente del settore civile e di quello penale da un gruppo omogeneo di disposizioni, applicabili ad entrambi i settori, che individuano i criteri da seguire nelle assegnazioni e nei trasferimenti interni dei consiglieri e dei presidenti di sezione, i compiti dei presidenti non titolari ed i criteri generali per la formazione dei collegi e l'assegnazione degli affari giudiziari.

Nella formulazione della disciplina ordinamentale, si è tenuta presente innanzitutto l'esigenza di una ricognizione delle disposizioni della Circolare compatibili con la struttura e le funzioni proprie della Corte di cassazione, in ossequio al principio enunciato dal § 72.1 della Circolare, secondo cui l'applicabilità della disciplina tabellare al Giudice di legittimità postula gli adattamenti resi necessari dalla peculiarità delle funzioni di nomofilachia.

3. — *Disciplina dei concorsi interni.*

La disciplina dei concorsi interni è ispirata essenzialmente alla finalità di assicurare la trasparenza delle procedure e la valorizzazione delle specifiche attitudini degli aspiranti, in linea con le indicazioni risultanti dal § 41 della Circolare e con l'obiettivo, avuto di mira dal C.S.M., di promuovere la specializzazione dei magistrati e di consentire agli stessi di porre adeguatamente a frutto le rispettive conoscenze ed esperienze, nell'interesse dell'ufficio.

Per tale ragione, in parziale dissenso dal parere espresso dal Consiglio Direttivo, si è ritenuto di inserire comunque tra i criteri di valutazione da applicare ai fini dell'assegnazione dei posti una disposizione analoga a quella dettata per gli uffici di merito dal primo periodo del § 41.3 della Circolare, che privilegia l'esperienza giudiziaria maturata nella trattazione di procedimenti in materia di famiglia, lavoro, società, fallimento, proprietà industriale ed intellettuale; il suggerimento del Consiglio Direttivo, che aveva consigliato la soppressione di tale disposizione, è stato quindi accolto limitatamente al comma successivo, che per gli altri posti privilegiava il criterio dell'anzianità nel ruolo soltanto in caso di

superamento di una fascia di anzianità di otto anni, prevedendo altrimenti la prevalenza del criterio delle attitudini e, a parità di queste ultime, di quello dell'anzianità nell'ufficio: si è infatti ritenuto che le diverse esigenze sottese a ciascun criterio di valutazione possano essere più adeguatamente contemperate mediante l'applicazione della disciplina generale dettata dai primi tre commi del § 2.

In ossequio alle esigenze rappresentate nel parere del Consiglio Direttivo, è stata poi disposta nel § 1.1 la necessaria interlocuzione con i presidenti titolari di sezione ai fini dell'individuazione dei posti da mettere a concorso, è stata prevista nel § 1.4 una cadenza tendenzialmente annuale nell'indizione dei concorsi, in luogo di quella semestrale contemplata dal § 40.2 della Circolare, è stata inserita nel § 1.5 la previsione dell'obbligo d'indicare nel bando di concorso i punteggi da assegnare per quanto attiene alle attitudini, ed è stata integrata la disposizione di cui al § 2.8, imponendosi la formulazione, nella proposta di assegnazione o tramutamento, di una graduatoria completa per ciascun posto o gruppo di posti. Conformemente alle modifiche introdotte da ultimo nella Circolare del C.S.M., che hanno escluso la possibilità di mettere a concorso, nella medesima procedura, i c.d. posti di risulta, è stata prevista nel § 1.1 la possibilità di esprimere preferenze soltanto per i posti messi a concorso. E' stata infine recepita la diversa formulazione del § 2.6 proposta dal Comitato per le pari opportunità al fine di assicurare il raggiungimento dell'equilibrio di genere nella composizione sia delle sezioni semplici che delle sezioni unite, nonché un'adeguata presenza di donne magistrato nelle sezioni che si occupano di particolari materie la cui trattazione implica il coinvolgimento di differenti sensibilità.

In ordine allo scambio di posti, non è stata invece ritenuta condivisibile la diversa formulazione del § 3.2 proposta dal Consiglio Direttivo, che, consentendo ai soli magistrati appartenenti alle sezioni interessate dallo scambio di manifestare la volontà di aderirvi, introduce una limitazione non prevista dal § 42.2 della Circolare del C.S.M. e tale da rendere possibile l'elusione dei criteri di valutazione dettati dal § 2.2, nonché lo sconvolgimento dell'assetto risultante dai

concorsi interni, in contrasto con l'esigenza di stabilità dell'organizzazione della Corte.

4. — *Incompatibilità, impedimenti, incarichi speciali.*

Quanto alle ipotesi di incompatibilità ai sensi dell'art. 19 ord. giud., sono stati accolti entrambi i suggerimenti del Consiglio Direttivo, prevedendosi al § 6.1 anche la possibilità che l'incompatibilità riguardi un intero settore di attività della Corte, e disciplinandosi al § 6.2 le modalità per il trasferimento dal magistrato ad altro settore o ad altra sezione. A quest'ultimo riguardo, si è infatti ritenuto necessario un adattamento del procedimento previsto dal § 49 della Circolare, il quale si riferisce alla diversa ipotesi del superamento da parte del magistrato del termine massimo di permanenza nel medesimo incarico, pacificamente ritenuta non configurabile nei confronti dei magistrati della Corte di cassazione.

E' stata eliminata l'incongruenza rilevata dal Consiglio Direttivo nel § 7, dedicato all'organizzazione dell'ufficio in caso di magistrati in stato di gravidanza, maternità, malattia, mediante l'eliminazione dell'improprio riferimento all'assegnazione dei presidenti di sezione, che trova una compiuta disciplina nel § 9.

Al § 8, è stato infine introdotto l'obbligo di procedere ad interpello per il conferimento di «*incarichi di collaborazione all'interno della Corte o delle singole sezioni*»: la formulazione proposta è stata ritenuta preferibile a quella suggerita dal Consiglio Direttivo, che fa riferimento a «*qualsivoglia incarico di servizio all'interno della Corte di cassazione*», con salvezza di designazioni e nomine previste da disposizioni particolari, nonché alla «*partecipazione a eventuali udienze straordinarie*», in quanto la prima locuzione è stata ritenuta eccessivamente ampia, e quindi tale da poter generare equivoci, mentre la seconda ha riguardo ad una fattispecie che trova la sua disciplina nel § 11.

5. — *Presidenti di sezione.*

Nell'individuazione dei compiti dei presidenti di sezione e dei criteri per l'assegnazione ed il trasferimento degli stessi, sono stati tenuti presenti, oltre alle

indicazioni emergenti dai § 72.3 e 72.4 della Circolare, anche i principi enunciati dalla Circolare del CSM n. prot. 19244 del 3 agosto 2010 (c.d. Testo unico della dirigenza giudiziaria).

Si è cercato pertanto di valorizzare l'apporto organizzativo dei presidenti di sezione, ponendo l'accento sulla collaborazione che gli stessi sono tenuti a prestare in favore del Primo Presidente nel coordinamento dell'attività complessiva della Corte, e di responsabilizzare maggiormente anche i presidenti non titolari, sotto il duplice profilo del contributo di conoscenze ed esperienza che gli stessi sono in grado di fornire nella presidenza dei collegi e della loro partecipazione alla programmazione dell'attività della sezione.

Conseguentemente, si è conferito rilievo, ai fini della destinazione degli interessati alle singole sezioni, alle capacità organizzative eventualmente maturate in specifici settori.

In proposito, sono state recepite le proposte chiarificatrici del Consiglio Direttivo, precisandosi che ai fini dell'assegnazione e del tramutamento prevale, a parità di anzianità nell'ufficio di presidente di sezione, l'aspirante più anziano nel ruolo, e consentendosi ai presidenti non titolari, d'intesa con i titolari delle rispettive sezioni, l'assunzione d'iniziative volte a favorire lo scrutinio del ruolo e la formazione di un patrimonio comune di conoscenze all'interno della sezione.

6. — *Formazione dei collegi ed assegnazione degli affari.*

I criteri di formazione dei collegi e di assegnazione degli affari ricalcano, in gran parte, quelli già dettati dalle vigenti tabelle, con le modificazioni rese necessarie, nel settore civile, dall'esigenza di uniformare, per quanto possibile, la disciplina relativa alle singole sezioni, in precedenza piuttosto differenziata.

Sia per il settore civile che per quello penale, sono state recepite gran parte delle osservazioni formulate dai presidenti di sezione a seguito delle assemblee convocate tra i consiglieri della Corte, ad eccezione di quelle volte a rendere più flessibile la disciplina della precostituzione dei collegi e della formazione dei ruoli di udienza, nella convinzione che si tratti di materia "sensibile", la cui di-

disciplina è all'origine dello stesso sistema tabellare e ne costituisce la finalità primaria, in funzione della realizzazione della garanzia del giudice naturale.

Nella formulazione della disciplina, si è cercato di contemperare l'esigenza di promozione della specializzazione dei magistrati con il principio, enunciato dal § 76.3 della Circolare, secondo cui una determinata materia non può essere trattata in via esclusiva da un unico consigliere, consentendo da un lato la formazione di collegi e gruppi di lavoro composti da consiglieri in possesso di particolari conoscenze ed esperienze per la trattazione di determinate materie, ed imponendo dall'altro il rispetto di criteri di rotazione tra tutti i componenti della sezione, al fine di assicurare una diffusione delle conoscenze tra i consiglieri ed un opportuno ricambio nella composizione dei collegi.

In riferimento all'ipotesi in cui il numero dei presidenti in servizio presso la sezione sia insufficiente rispetto al numero delle udienze previste, sono stati definiti con maggior chiarezza i requisiti necessari per l'esercizio delle funzioni di presidente da parte dei consiglieri anziani della sezione, attribuendosi valenza ostativa a condanne eventualmente riportate in sede disciplinare, ma circoscrivendosi tale efficacia, con il parere favorevole del Consiglio Direttivo, all'ipotesi in cui sia stata irrogata la sanzione della perdita di anzianità ovvero quella della censura per fatti commessi nell'ultimo decennio.

Sono state altresì accolte le proposte di emendamento formulate dal Consiglio Direttivo e dal Comitato per le pari opportunità con riferimento all'assicurazione dell'equilibrio di genere nella formazione dei collegi, alle modalità per la destinazione di ciascun magistrato ad un numero mensile di udienze superiore a quattro, ed all'individuazione dei giorni in cui ciascun magistrato deve restare a disposizione quale riserva.

Non è stato ritenuto invece condivisibile il suggerimento di estendere ai presidenti titolari il potere di provvedere in ordine all'astensione dei magistrati, in quanto, nonostante l'adozione di un indirizzo volto a responsabilizzare i presidenti di sezione ed a valorizzarne l'apporto organizzativo, la delicatezza delle predette decisioni ha fatto ritenere preferibile la conservazione di tale attribuzio-

ne al Primo Presidente ed al Presidente aggiunto.

7. — *Sezioni unite.*

La parte relativa alle Sezioni unite costituisce una risistemazione grafica, con alcune modifiche di contenuto, della disciplina adottata con decreto del Primo Presidente del 28 marzo 2012, previo parere favorevole emesso dal Consiglio Direttivo nella seduta del 12 marzo 2012, ed approvata dal Consiglio superiore della magistratura con delibera del 25 luglio 2012.

In particolare, è stato previsto che, ai fini dell'assegnazione dei presidenti di sezione non titolari alle Sezioni unite, l'anzianità di servizio nella funzione e le mansioni svolte su delega del presidente di sezione non titolare costituiscono un criterio di valutazione subordinato a quello, avente carattere prioritario, della pregressa attività di componente delle medesime Sezioni unite. Tale puntualizzazione trova fondamento nella natura stessa del contributo che i presidenti di sezione sono chiamati a fornire nell'ambito di tale organo, giustificandosi la loro partecipazione non già in termini di assistenza nell'organizzazione dell'attività giurisdizionale, bensì in ragione dell'apporto che essi sono in grado di fornire alla definizione degli indirizzi giurisprudenziali della Corte mediante il loro patrimonio di conoscenze ed esperienza.

In ordine alla durata della permanenza di ciascun magistrato nelle Sezioni unite, è stata accolta la proposta di emendamento formulata dal Consiglio Direttivo, precisandosi che la perdita della qualità di componente delle Sezioni unite in conseguenza della destinazione ad un incarico che comporti l'esonero totale dal lavoro giurisdizionale per un tempo superiore a sei mesi ha luogo esclusivamente nel caso in cui l'interessato si avvalga concretamente dell'esonero.

8. — *Settore civile.*

Nella disciplina del Settore civile, conformemente al parere del Consiglio Direttivo, è stato inserito tra i criteri per l'assegnazione degli affari ai collegi anche quello della data d'instaurazione del giudizio di merito, la cui considerazione

è imposta, tra l'altro, dall'osservanza del principio costituzionale di ragionevole durata del processo; sono state inoltre semplificate le modalità di assegnazione dei ricorsi ai collegi, valorizzando, in conformità dell'indirizzo generale emergente dalla Circolare, il criterio fondato sulla specializzazione dei componenti rispetto a quello casuale del sorteggio.

Esigenze di alleggerimento dell'attività preparatoria hanno indotto anche ad escludere la necessità di una specifica motivazione in ordine alle esigenze di servizio che giustificano la deroga ai criteri di assegnazione previsti dal § 32.1, sostituendo tale motivazione con un richiamo sintetico alle ipotesi previste da tale disposizione, da annotarsi sul fascicolo, come suggerito dal Consiglio Direttivo.

Non è stata invece ritenuta opportuna la specificazione, richiesta dal medesimo Consiglio, della necessità che il ricorso risulti «*palesemente*» inammissibile o seriale, ai fini del superamento del valore ponderale complessivo dei ricorsi assegnabili ai consiglieri per ciascuna udienza, risultando non sempre agevole, in concreto, distinguere la predetta ipotesi da quella di un'inammissibilità non palese.

Particolare attenzione è stata dedicata al funzionamento della Sesta sezione, alla quale è riservato l'esame preliminare dei ricorsi in materia civile, sul presupposto che tale attività, ormai definitivamente avviata, costituisce uno snodo essenziale per l'esercizio della funzione nomofilattica della Corte: sono stati infatti disciplinati più dettagliatamente i criteri ed il procedimento per la coassegnazione dei consiglieri alla predetta Sezione e sono state individuate con maggior precisione le fasi dello spoglio, al fine di assicurare che, anche per i ricorsi non definiti in quella sede, tale attività possa risultare utile ai fini della trattazione dinanzi alle sezioni semplici.

L'utilità dell'esame preliminare dei ricorsi non solo ai fini dell'individuazione di eventuali cause d'inammissibilità e della valutazione in ordine alla manifesta fondatezza o infondatezza dell'impugnazione, ma anche ai fini della determinazione dell'oggetto di quest'ultima e delle questioni poste dalle parti, ha fatto

apparire non condivisibile il suggerimento del Consiglio Direttivo di lasciare interamente alle singole sezioni la fissazione della tecnica dello spoglio. Nondimeno, al fine di evitare un eccessivo appesantimento di tale attività, si è preferito rinunciare all'originaria formulazione del § 40.5, che prevedeva la ricerca e l'annotazione di eventuali precedenti giurisprudenziali conformi o difformi, limitando l'opera dei consiglieri addetti allo spoglio, in caso di trasmissione del ricorso alla sezione ordinaria, alla redazione di sommarietti analitici, da utilizzare per la formazione dei ruoli di udienza.

Sempre in riferimento alla Sesta sezione, è stata condivisa l'opportunità di fissare in modo non rigido la durata della coassegnazione dei consiglieri, individuandone solo il minimo, nonché quella di stabilire più chiaramente le attribuzioni delegabili ai coordinatori, oggetto di specificazione da parte del secondo periodo del § 39.6.

Per evitare l'adozione di un modulo organizzativo prevalente, tale da scoraggiare la sperimentazione di soluzioni diverse ed eventualmente più adeguate alla trattazione di particolari materie, si è infine preferito rinunciare, nell'assegnazione degli affari giudiziari, al criterio originariamente previsto dagli ultimi due commi del § 40, articolato sulla designazione in via preferenziale quale relatore del consigliere che abbia provveduto all'esame preliminare del ricorso, essendosi ritenuta più opportuna, anche a tale riguardo, una valorizzazione dell'apporto organizzativo dei presidenti di sezione, attraverso l'attribuzione agli stessi del compito d'individuare ed applicare i criteri più adatti alle materie trattate dalla sezione, ovviamente nel rispetto del principio di precostituzione del giudice.

9. — *Settore penale.*

Per quanto concerne il settore penale, conformemente al parere reso dal Consiglio Direttivo, è stata ritenuta prematura la fissazione di un valore ponderale complessivo massimo dei ricorsi da assegnarsi ai magistrati per ciascuna udienza, in attesa delle risultanze di uno studio già avviato dalla Commissione flussi che consentano di acquisire una più precisa consapevolezza in ordine agli

effetti delle scelte da operarsi sulla produttività complessiva della Corte.

In ogni caso, si è stabilito fin da ora che per ogni udienza ordinaria saranno assegnati e fissati affari qualitativamente e quantitativamente rapportati all'entità dei procedimenti pendenti in sezione, prevedendosi inoltre che nelle udienze in cui verrà fissata la trattazione di procedimenti con valore ponderale 7 o 8 con più di trenta ricorrenti potranno essere fissati anche altri ricorsi, purché di basso valore ponderale, preferibilmente da discutere in camera di consiglio non partecipata, e che per i processi di valore ponderale 7 o 8 potranno essere designati anche due relatori.

Si è reso inoltre necessario rivisitare la disciplina dell'attività dell'Ufficio esame preliminare dei ricorsi e quella della settima sezione penale, trattandosi di settori fondamentali per il corretto funzionamento e l'efficienza del lavoro nel settore penale.

Pertanto, si è anzitutto provveduto a definire l'organico dell'Ufficio preliminare dei ricorsi, che trova la sua fonte primaria nel potere attribuito al Primo Presidente della Corte di cassazione dall'art. 610, primo comma, cod. proc. pen.

Inoltre, preso atto del fatto che nel corso degli anni si è verificata una stratificazione di provvedimenti che hanno infine reso indispensabile una attività di coordinamento e di integrazione culminata nella predisposizione di un "Testo Unico" curata del coordinatore dell'Ufficio in questione, si è ritenuto opportuno recepire con immediatezza le indicazioni fornite sui criteri di assegnazione dei ricorsi alle sezioni in rapporto alle tipologie dei procedimenti ed alle materie trattate.

Quanto alla Settima sezione, sciogliendo la riserva formulata nelle tabelle vigenti ed in quelle anteriori, e sulla base di un bilancio dell'esperienza maturata in oltre un decennio attraverso la sperimentazione di soluzioni organizzative diverse, si è ritenuto necessario individuare, quale modello unitario di organizzazione, quello, dimostratosi più funzionale, costituito dall'assegnazione dei magistrati provenienti dalle varie sezioni e dall'inserimento nelle tabelle delle previsioni necessarie a favorire un maggiore coordinamento con l'attività dell'Ufficio

preliminare dei ricorsi.

Si è provveduto, infine, ad aggiornare l'elencazione delle materie trattate da ciascuna sezione tenuto conto dei rilievi formulati dalle Sezioni e delle innovazioni legislative intervenute.

10. — *Tribunale superiore delle acque pubbliche ed Ufficio elettorale centrale nazionale.*

In conformità del parere reso dal Consiglio Direttivo, è stata inserita per la prima volta nelle tabelle di composizione della Corte di cassazione la disciplina della designazione dei magistrati ordinari chiamati a comporre il Tribunale superiore delle acque pubbliche, ai sensi dell'art. 139 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e della nomina dei componenti dell'Ufficio elettorale centrale nazionale, prevista dall'art. 12 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 561 e dall'art. 10 del d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533.

A tal fine, è stata prevista l'indizione di apposito interpello, nel rispetto delle forme previste per i concorsi interni, e sono stati individuati particolari requisiti attitudinali, aventi riguardo all'oggetto specifico dell'attività giurisdizionale esercitata dagli organi in questione.

11. — *Segretariato generale, Consiglio Direttivo, Comitato per le pari opportunità. Esoneri dal lavoro giudiziario.*

E' stata inoltre introdotta una specifica disciplina dei compiti del Segretariato generale, ridefiniti con decreto del Primo Presidente del 15 settembre 2010, ed è stata regolata la procedura per la nomina dei componenti dello stesso, prescrivendosi a tal fine l'indizione di un apposito interpello, ai sensi del § 72.5 della Circolare del C.S.M.

Per quanto riguarda invece i magistrati chiamati a comporre il Consiglio Direttivo ed il Comitato per le pari opportunità, si è ritenuto sufficiente un semplice rinvio alle norme di legge che istituiscono tali organi, disciplinandone in modo esaustivo la composizione ed il funzionamento.

La misura della riduzione del lavoro giudiziario per i magistrati chiamati a comporre i predetti uffici ed a ricoprire altri incarichi di collaborazione interna è stata poi oggetto di distinta segnalazione nell'elenco allegato alle tabelle, in cui sono riportati anche i nominativi di tutti i magistrati della Corte ai quali sono conferiti incarichi speciali.

12. — *Ufficio del massimario e del ruolo.*

La disciplina dell'Ufficio del massimario e del ruolo ricalca sostanzialmente quella dettata dalle vigenti tabelle, con le sole modificazioni imposte dalla necessità di adeguare il testo alla Circolare del C.S.M. ed ai suggerimenti del Consiglio Direttivo.

Al § 61.10 è stato precisato, in particolare, che nel caso in cui lo stesso magistrato sia chiamato a ricoprire l'incarico di direttore dopo quello di vice direttore, la permanenza complessiva nei due incarichi non può superare la durata massima di sei anni.

Roma, 6 maggio 2013

IL PRIMO PRESIDENTE

Ernesto LUPO

